



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 374/12

di iniziativa del Consigliere A. MONTUORO recante:

"Conservazione, valorizzazione e promozione dell'opera di Mattia e Gregorio Preti e del Museo Civico di Taverna quale patrimoni artistico-culturale della Calabria"

relatore: P. STRAFACE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	31/3/2025
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	31/3/2025
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 374/XII pag. 3
"Conservazione, valorizzazione e promozione dell'opera di Mattia e Gregorio Preti e del Museo Civico di Taverna quale patrimoni artistico-culturale della Calabria"

Normativa citata

D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (art.112) pag. 12
"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137."

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (art.2, comma 2, lett. s) pag. 15
"STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA"

Normativa nazionale

Legge 10 luglio 2023, n. 92 pag. 18
"Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti"

Normativa comparata

Legge regionale 10 febbraio 2022, n. 2 (agg. 2023) - Emilia Romagna pag. 23
"RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE ABITAZIONI E DEGLI STUDI DI ESPONENTI DEL MONDO DELLA STORIA, DELLA CULTURA, DELLE ARTI, DELLA POLITICA, DELLA SCIENZA E DELLA SPIRITUALITÀ DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DENOMINATE "CASE E STUDI DELLE PERSONE ILLUSTRI DELL'EMILIA-ROMAGNA"

Legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (agg. 2024) - Lombardia pag. 26
"Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo"

Legge regionale 11 agosto 2015, n. 27 (agg. 2024) - Basilicata pag. 46
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO CULTURALE, FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE, GESTIONE E FRUIZIONE DEI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI DELLA REGIONE BASILICATA"

**Al Presidente del Consiglio regionale della Calabria
per il tramite del Settore Segreteria Assemblea**



Proposta di legge di iniziativa del consigliere Antonio Montuoro recante:

*“Conservazione, valorizzazione e promozione dell’opera di Mattia e Gregorio Preti e del Museo Civico di Taverna
quale patrimoni artistico-culturale della Calabria”.*

F.to

Antonio Montuoro

Proposta di legge di iniziativa del consigliere Antonio Montuoro recante:

“Conservazione, valorizzazione e promozione dell’opera di Mattia e Gregorio Preti e del Museo Civico di Taverna, quale patrimoni artistico-culturale della Calabria”.

Relazione Illustrativa

La presente proposta di legge ha come obiettivo la conservazione, la valorizzazione e la promozione, del cospicuo patrimonio artistico-culturale legato all’opera di Mattia Preti e del museo civico di Taverna. Pittore considerato tra i maggiori esponenti dell’arte italiana del XVII secolo nacque nel quartiere Portacise di Taverna, il 24 febbraio dell’anno 1613, da Innocenza Schipani e Cesare Preti, appartenenti al ceto delle famiglie “Onorate” iscritte nel nuovo ordinamento sociale e politico della città demaniale; fu battezzato il 26 dello stesso mese nella vicina chiesa parrocchiale di San Martino. I primi studi di Mattia nel borgo natale vennero seguito da Monsignor Marcello Anania, arciprete di santa Barbara, vescovo di Nepi e Sutri dal 1654 al 1670. Recenti ricerche documentali hanno attestato la presenza del “pittore” nella casa romana del fratello maggiore Gregorio (Taverna 1603 – Roma 1672) già nel 1624 cioè all’età di undici anni; questo spiegherebbe la sua straordinaria esperienza formativa di ragazzo di bottega che imparava a disegnare e a macinare i colori, potendo però osservare le opere che i grandi maestri realizzavano in quegli anni nella città eterna. Verosimilmente nel 1636 Gregorio Preti ricevette dai nobili di Taverna Giovan Angelo Poerio e Lucrezia Teutonica la commissione per la tela destinata al loro altare padronale fondato nella chiesa di San Nicola, circostanza questa che sancisce l’avviata collaborazione tra i due giovani artisti nell’esecuzione di numerosi lavori, fino all’anno 1641 quando Mattia supplicò papa Urbano VIII di dare facoltà al Gran Maestro Jean Paul Lascaris dell’Ordine di San Giovanni di riceverlo a Malta con il grado di Cavaliere d’Obbedienza Magistrale. Il documento comprova di fatto l’intenzione di allontanarsi dalle direttive del fratello maggiore insieme al quale venne iscritto nell’elenco dei Virtuosi del Pantheon e, continuò a collaborare per importanti committenze romane fino al suo controverso esordio nella chiesa di sant’Andrea della Valle, ove nell’aprile 1652 terminò gli affreschi delle grandi pareti absidali dedicate al martire. Nel 1652 Mattia Preti fu presentato dal Guercino alla Corte Estense ove ricevette l’incarico di decorazione la cupola di San Biagio a Modena; una felice parentesi dalle contrapposizioni di Roma che lasciò l’anno successivo per Napoli, ove venne incaricato di dipingere gli affreschi votivi della peste sulle porte della città e vi rimase fino al 1661 lavorando intensamente e ottenendo importanti incarichi che culminarono con il ciclo di San Pietro alla Majella. Dopo la breve parentesi del cantiere per la decorazione di Palazzo Pamphili a Valmontone, Mattia Preti decise di trasferirsi nell’isola di Malta ove venne ricevuto come Cavaliere dell’Ordine Gerosolimitano e incaricato di riprogettare la decorazione della volta della Co-Cattedrale di San Giovanni a Valletta, realizzata ad olio su pietra dal 1662 al 1666 e che si può definire il monumento dell’arte pretiana in Europa. Il 25 gennaio del 1672 morì a Roma Gregorio Preti, Mattia lasciò Malta per onorare il fratello maggiore, verosimilmente fece sosta a Taverna per curare le pratiche relative all’edificazione dell’altare di famiglia nella chiesa di San Domenico e stabilire i contatti per le numerose committenze che i nobili del luogo sottoscrissero nei due decenni successivi. Nel 1691, fra onori e riconoscenze l’anziano Preti venne insignito dell’alta carica di Commendatore dell’Ordine Gerosolimitano, continuò nella sua straordinaria opera creativa divulgando i suoi dipinti nelle principali collezioni italiane ed europee. Colpito da un male incurabile dipinse il suo ultimo autoritratto per il Principe Ferdinando de’ Medici; il 28 dicembre 1698 scrisse il proprio testamento, morì il 3 gennaio 1699 e ricevette sepoltura nella navata della cattedrale di San Giovanni, indicata più tardi da una lapide sepolcrale con lo stemma dei Presbiteris di Taverna e la croce di Malta. Documentato

con circa settecento opere, tra disegni, dipinti su tela, affreschi e progetti architettonici, conservate in edifici ecclesiastici, collezioni private e musei di tutto il mondo, Mattia Preti non dimenticò mai le sue origini, raggiungendo l'agognato riscatto sociale della sua famiglia attraverso formidabili affermazioni; scelse comunque di "ritornare" permanentemente nella sua città natale, con le sue grandi opere e il suo autoritratto nella pala dedicata alla Predica di San Giovanni Battista, sintesi perfetta della sua vita interamente spesa per l'arte, attraverso i viaggi estremi del destino. Mattia Preti figura tra gli esponenti del *Tardobarocco* italiano, in particolare del cosiddetto "**caravaggismo**" (pittura ispirata al Caravaggio) e della **pittura napoletana del Seicento**. Soprannominato il "**Cavaliere Calabrese**", con riferimento alla sua investitura a **Cavaliere di Malta**, non dimenticò le sue origini, lasciando traccia di sé nel luogo natale e in tutta la **Calabria**. Nel piccolo centro presilano di **Taverna**, **Mattia Preti** fu affidato dal padre a un precettore, don Marcello Anania, il parroco della **Chiesa di Santa Barbara**, che istruì lui e il fratello Gregorio già predisposti al disegno prima di vederli partire alla volta di Roma, dove lui stesso facilitò i contatti. Oggi, nella stessa chiesa, è possibile ammirare diverse opere del grande artista locale: *Il Patrocinio di Santa Barbara*, la *Madonna di Loreto* (una Madonna con Bambino e adorazione di santi) e la *Presentazione di Gesù al Tempio*. Un'altra importantissima tappa che figura tra i luoghi di **Mattia Preti a Taverna** è la **Chiesa Monumentale di San Domenico**, dove le opere del pittore rappresentano veri e propri gioielli in un gioiello più ampio, che è l'edificio stesso. Adiacente all'omonimo convento, l'edificio, in stile *Barocco*, risale al Quattrocento e offre la cornice perfetta all'**inestimabile patrimonio** affreschi, stucchi, arredi, sculture e dipinti che vi si trova. Tra questi ultimi, spiccano le grandi tele Giovan Battista Ortega, Giuseppe De Rosa, Francesco Ferrazzano, **Gregorio e Mattia Preti**. Le opere del "**Cavaliere Calabrese**" sono ben 11: nella pala dell'altare padronale è incastonato il suo *Autoritratto*, omaggio diretto alla terra natale; gli stemmi delle navate laterali, stilisticamente simili a quelli da lui realizzati nella Chiesa di San Giovanni a La Valletta (Malta), sono espressione di un legame più politico-economico; il **cielo di affreschi** che raffigura le *Storie della vita di San Domenico*, sopra le arcate della navata centrale, fu progettato da **Mattia Preti** ma concluso da artisti minori della sua scuola. Infine, nella navata laterale sinistra, tra fregi e dorature, troviamo altre quattro preziose tele: la *Madonna del Rosario*, la *Crocifissione*, la *Predica di San Giovanni Battista* e il famoso *Autoritratto* con le insegne di Cavaliere. Negli anni '70, da questa chiesa **furono trafugati 8 dipinti di Mattia Preti**, fortunatamente ritrovati due anni dopo e sottoposti a restauro. Altra tappa saliente dell'itinerario **a Taverna sulle tracce di Mattia Preti** è il **Museo Civico**, ospitato nell'ex convento dei domenicani. Al suo interno possiamo apprezzare un percorso espositivo in ordine cronologico, che a partire da una piccola *Sezione Archeologica* locale arriva al XVII secolo e ai dipinti dei due fratelli, **Gregorio e Mattia Preti**. Opere del primo sono *San Giacinto* e *San Vincenzo Ferrer*; del secondo, la *Madonna degli Angeli con i Santi*, un *San Girolamo* e un bozzetto raffigurante i *Santi Pietro e Paolo*. Nelle sale successive, oltre a una serie di sculture, si trovano **opere del Sei e Settecento napoletano e calabrese**, tra i quali Giovan Battista Spinelli, Antonio e Giovanni Sarnelli, Mario Minniti e Antonio De Bellis. Infine, arrivando ai giorni nostri, la galleria espone alcuni grandi del Novecento, tra cui Carmelo e Angelo Savelli, Francesco Guerrieri e Mimmo Rotella.

Anche nel cuore della città di Cosenza, presso la **Galleria Nazionale di Palazzo Arnone**, tra alcune delle opere più belle dell'arte regionale e nazionale è possibile ammirare anche una tela del "**Caravaggio calabrese**", si tratta del *Martirio di San Sebastiano*, soggetto ricorrente nelle **opere di Mattia Preti**, in questo caso proveniente dalla collezione Ferrara Dentice di Napoli. Altra tappa calabrese che completa l'itinerario **alla scoperta di Mattia Preti** è la **Pinacoteca Civica di Reggio Calabria**.

Ospitata presso gli ambienti del Teatro “**Francesco Cilea**”, la pinacoteca reggina espone “*Il ritorno del figliol prodigo*”. Inserendosi nella vasta scia di artisti che scelsero di raffigurare questo tema, da Rembrandt al Guercino, **Mattia Preti** dipinse il soggetto tra il 1650 e il 1659, nel periodo di attività napoletana.

Prolifico come pochi, il “**Cavaliere Calabrese**” compie un percorso articolato, che lascia traccia delle sue opere a Roma (*Galleria Barberini-Corsini e Chiesa di Sant’Andrea della Valle*), al Museo di Palazzo Rosso e di Palazzo Spinola a Genova, a Napoli (*Museo Nazionale di Capodimonte, Basilica di San Lorenzo Maggiore, Chiesa di San Pietro a Majella, Palazzo Reale e Museo Civico di Castel Nuovo*), agli Uffizi di Firenze, alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, alla Galleria Regionale di Palazzo Abatellis a Palermo, al Museo Regionale di Messina, al Museo Nazionale d’Abruzzo all’Aquila e al Museo Civico di Carpi.

Si tratta di custodire, studiare e gestire uno dei più cospicui patrimoni culturali presenti in Calabria, ancora oggi in massima parte poco conosciuto. Il Museo civico di Taverna ad oggi sta già attuando azioni di valorizzazione e tutela del bene, e tutto ciò richiede risorse ingenti, che l’istituto non possiede, anche per far riemergere dall’oblio e dalla dimenticanza capolavori sconosciuti o dispersi. L’iniziativa si può inserire in un più ampio progetto di promozione culturale del Patrimonio Artistico, un modo di fruizione culturale, alternativo ed originale, che ha come scopo quello di far conoscere ed apprezzare i beni culturali quali frutto di realtà identitarie. La proposta è finalizzata alla sensibilizzazione per la conoscenza del proprio territorio, tramite una consapevolezza pubblica e partecipata, rivolta alla comunità cittadina e territoriale. Oggi risulta rilevante ed incessante ampliare le attività legate alla diffusione e comunicazione dell’arte, anche attraverso l’utilizzo di figure altamente specializzate con una attenzione primaria verso i più innovativi mezzi di comunicazione, in grado di rivolgersi ad un pubblico sempre più ampio al quale veicolare i risultati di ricerca, studio, tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio Artistico-Culturale della città di Taverna, per questo è sempre più necessario e crescente il bisogno di realizzare progetti editoriali, divulgativi, di studio con figure altamente specializzate (figure queste che impegnano un costo) nella gestione ed ottimizzazione delle risorse economiche, per fare del patrimonio Culturale una vera e propria azienda. E ancora questa proposta si promuove come strumento per la conoscenza del territorio, indispensabile per la comunità che programma, con la consapevolezza che la “politica dei beni culturali” e anche “politica del territorio”.

La proposta di legge prevede un contributo economico destinato al comune di Taverna e/o al Museo Civico di Taverna che verrà impiegato per le seguenti finalità:

- a) conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio artistico di Taverna con particolare riferimento a Mattia e Gregorio Preti;
- b) realizzazione di progetti di studio, restauro, miglioramento fruitivo, editoriali, didattici e divulgativi;
- c) reperimento e valorizzazione espositiva di nuove opere d’arte e documenti originali, attribuite e pertinenti i due Maestri calabresi;
- d) organizzazione di studi scientifici, mostre, convegni, manifestazioni e pubblicazione editoriali sulla storia dell’arte pretiana e del territorio;
- e) aggiornamento dell’inventario e del catalogo dell’opera omnia pretiana, mediante anche la comparazione con la catalogazione dei beni culturali della città di Taverna e della Calabria;
- f) realizzazione di un nuovo sistema di offerta culturale, comprensivo di tutto ciò che contribuisce a qualificare l’esperienza della visita nelle sedi pretiane di Taverna, al fine di arricchire il valore percepito dal pubblico, promuovendo, in particolare, la funzione educativa;

- g)** instaurazione di protocolli d'intesa per attività didattiche e scientifiche con le scuole, le università, gli istituti e le associazioni culturali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale;
- h)** promozione e sostegno della crescita qualitativa dell'offerta museale tramite l'innovazione gestionale dei servizi al pubblico, l'abbattimento delle barriere fisiche e culturali alla fruizione delle collezioni, l'innovazione nei sistemi di comunicazione con i visitatori di ogni fascia d'età e l'adozione di pertinenti linguaggi mirati a favorire l'accessibilità culturale;
- i)** promozioni di azioni e di collaborazioni al fine di favorire la fruizione, anche temporanea, del patrimonio artistico museale conservato nei depositi del museo, garantendone altresì la sicurezza mediante la progettazione di idonei spazi oltre che di idonei sistemi di conservazione e movimentazione;
- j)** promozione e sostegno alla crescita e all'aggiornamento professionale del personale del museo, anche attraverso progetti di scambio e di studio e partnership con soggetti, enti e realtà di rilevanza nazionale ed internazionale;
- k)** promozione e sostegno di moduli didattici per l'aggiornamento professionale riguardante la catalogazione digitale e multimediale dei beni culturali posseduti dal museo;
- l)** promozione di azioni per il potenziamento delle attività in rete, siano esse culturali o di valorizzazione del territorio, nonché coordinamento tra le attività del museo e le iniziative degli altri istituti culturali regionali, nazionali ed internazionali;
- m)** promozione e sostegno di interventi di costruzione, ristrutturazione, risanamento, restauro, manutenzione straordinaria di sedi destinate ad ospitare le opere d'arte pertinenti il museo, nonché di interventi di allestimento ed innovazione tecnologica delle stesse;

Taverna, città natale di Mattia Preti e borgo d'impronta medievale del catanzarese, tra le protagoniste del seicento pittorico italiano, concorrerà a Capitale italiana della cultura 2027, sotto l'egida del Ministero della Cultura.

I piccoli borghi, diventati sempre più attrattori culturali e turistici e sempre più al centro delle politiche di rigenerazione, possono ambire ad un riconoscimento così importante.

In quest'ottica la candidatura del comune di Taverna sarebbe la candidatura di tutta la Sila piccola Catanzarese, di un'area estesa cioè in cui è forte la presenza di arte, cultura, natura e turismo.

Lo straordinario patrimonio ambientale e culturale di Taverna, le sue chiese monumentali, i suoi personaggi illustri tra cui ricordiamo i fratelli Mattia e Gregorio Preti e la loro mirabile pittura, Gian Lorenzo Anania con le sue opere di cosmografia e geografia, e poi ancora i laghi e le foreste, il Parco nazionale e le Aree protette, le tradizioni artigianali ed enogastronomiche, ma anche le nuove e straordinarie realtà attrattive come il Sila Science Park, il nuovo Museo Multimediale Immersivo e la Ciclovía dei Parchi, possono rappresentare gli elementi distintivi di un progetto più ampio che definisce un'intera entità culturale che è, indiscutibilmente, patrimonio dell'intera regione Calabria.

La candidatura di Taverna a Capitale italiana della cultura, rappresenta un'esperienza capace di rinsaldare i legami con la comunità e per imparare a lavorare come sistema, tra comuni, associazioni, imprese e cittadini.

Proposta di legge di iniziativa del consigliere Antonio Montuoro recante:

“Conservazione, valorizzazione e promozione dell’opera di Mattia e Gregorio Preti e del Museo Civico di Taverna, quale patrimoni artistico-culturale della Calabria”.

Relazione tecnico-finanziaria

La copertura economica prevista per dare attuazione e concreta applicazione alla presente legge è indicata nell’articolo 4. Di seguito si specificano in apposite tabelle per come sotto riportate le norme che necessitano della copertura finanziaria e le restanti norme che, per la natura ordinamentale, definitoria e procedurale, non richiedono la predetta copertura. Nello specifico, la tabella 1 contiene l’individuazione e la classificazione delle spese indotte dall’attuazione del provvedimento e la tabella 2 indica la copertura finanziaria ovvero il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. La presente proposta, considerati gli interventi di conservazione, valorizzazione e promozione dell’opera artistica di Mattia e Gregorio Preti e del Museo Civico di Taverna, quale patrimoni artistico-culturale della Calabria, prevede, in particolare, l’utilizzo dei fondi accantonati nell’ambito del fondo speciale Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri Fondi “Fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi regionali – spese in conto corrente” U.20.03 del bilancio regionale di previsione 2025-2027.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: “Conservazione, valorizzazione e promozione dell’opera di Mattia e Gregorio Preti e del Museo Civico di Taverna, quale patrimoni artistico-culturale della Calabria”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Art.	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	L’articolo 1 definisce le finalità della legge.	//	//	0,00 Euro
2	L’articolo 2 indica le attività e gli obiettivi della legge.	C	P	20.000,00 Euro
3	L’articolo 3 indica le modalità di rendicontazione e programmazione.	//	//	0,00 Euro
4	L’articolo 4 prevede la norma finanziaria.	C	P	20.000,00 Euro

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Il criterio di quantificazione utilizzato è quello del tetto di spesa. La presente proposta di legge determina oneri a carico del bilancio regionale, nel limite massimo di euro **20.000,00** per ciascuna annualità del bilancio 2025-2027 per la “Conservazione, valorizzazione e promozione dell’opera di Mattia e Gregorio Preti e del Museo Civico di Taverna, quale patrimoni artistico-culturale della Calabria” e per le finalità della presente proposta di legge.

Di seguito vengono indicati nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/ Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Programma 03 (U.20.03) Capitolo U0700110101	- 20.000,00	- 20.000,00 Euro	- 20.000,00 Euro	-60.000,00 Euro
Programma 05 (U.09.05)	20.000,00	20.000,00 Euro	20.000,00 Euro	60.000,00 Euro
Totale	20.000,00	20.000,00 Euro	20.000,00 Euro	60.000,00 Euro

Il progetto di legge è formato dai seguenti 4 articoli.

Proposta di legge di iniziativa del consigliere Antonio Montuoro recante:

“Conservazione, valorizzazione e promozione dell’opera di Mattia e Gregorio Preti e del Museo Civico di Taverna, quale patrimoni artistico-culturale della Calabria”.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria al fine di favorire la diffusione della cultura ed ogni altra iniziativa volta ad inserire la Calabria nei circuiti nazionali ed internazionali, riconosce l’alta rilevanza del cospicuo patrimonio artistico-culturale legato all’opera di Mattia e Gregorio Preti e del museo civico di Taverna.
2. Ai sensi dell’art. 112 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall’art. 2 comma 2 lett. s) dello Statuto della Regione Calabria, la Regione considera tale impegno parte integrante dell’azione di valorizzazione della storia e della cultura regionale, considerando i patrimoni presenti nella Città di Taverna degli illustri pittori Mattia Preti e Gregorio Preti, una ricchezza artistica da conservare, promuovere e valorizzare, nonché di notevole importanza per elevare il livello culturale e la crescita civile e sociale dell’intera comunità regionale.

Art. 2

(Obiettivi)

1. La Regione Calabria per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 1 sostiene il Comune di Taverna nelle iniziative, che perseguono statutariamente e istituzionalmente la programmazione di interventi mirati alla conservazione, valorizzazione e promozione delle opere di Mattia e Gregorio Preti attraverso le seguenti attività e obiettivi:
 - a) realizzazione di progetti di studio, restauro, miglioramento fruitivo, editoriali, didattici e divulgativi;
 - b) reperimento e valorizzazione espositiva di nuove opere d’arte e documenti originali, attribuite e pertinenti i due Maestri calabresi;
 - c) organizzazione di studi scientifici, mostre, convegni, manifestazioni e pubblicazione editoriali sulla storia dell’arte pretiana e del territorio;
 - d) aggiornamento dell’inventario e del catalogo dell’opera omnia pretiana, mediante anche la comparazione con la catalogazione dei beni culturali della città di Taverna e della Calabria;
 - e) realizzazione di un nuovo sistema di offerta culturale, comprensivo di tutto ciò che contribuisce a qualificare l’esperienza della visita nelle sedi pretiane di Taverna, al fine di arricchire il valore percepito dal pubblico, promuovendo, in particolare, la funzione educativa;
 - f) instaurazione di protocolli d’intesa per attività didattiche e scientifiche con le scuole, le università, gli istituti e le associazioni culturali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale;
 - g) promozione e sostegno della crescita qualitativa dell’offerta museale tramite l’innovazione gestionale dei servizi al pubblico, l’abbattimento delle barriere fisiche e culturali alla fruizione delle collezioni, l’innovazione nei sistemi di comunicazione con i visitatori di ogni fascia d’età e l’adozione di pertinenti linguaggi mirati a favorire l’accessibilità culturale;

- h) promozioni di azioni e di collaborazioni al fine di favorire la fruizione, anche temporanea, del patrimonio artistico museale conservato nei depositi del museo, garantendone altresì la sicurezza mediante la progettazione di idonei spazi oltre che di idonei sistemi di conservazione e movimentazione;
 - i) promozione e sostegno alla crescita e all'aggiornamento professionale del personale del museo, anche attraverso progetti di scambio e di studio e partnership con soggetti, enti e realtà di rilevanza nazionale ed internazionale;
 - j) promozione e sostegno di moduli didattici per l'aggiornamento professionale riguardante la catalogazione digitale e multimediale dei beni culturali posseduti dal museo;
 - k) promozione di azioni per il potenziamento delle attività in rete, siano esse culturali o di valorizzazione del territorio, nonché coordinamento tra le attività del museo e le iniziative degli altri istituti culturali regionali, nazionali ed internazionali;
 - l) promozione e sostegno di interventi di costruzione, ristrutturazione, risanamento, restauro, manutenzione straordinaria di sedi destinate ad ospitare le opere d'arte pertinenti il museo, nonché di interventi di allestimento ed innovazione tecnologica delle stesse;
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono proposti ed effettuati direttamente dal Comune di Taverna.

Art. 3

(Rendicontazione e Programmazione)

1. Il contributo ai sensi dell'articolo 2, viene corrisposto previa rendicontazione da parte del Comune di Taverna, corredata da una dettagliata relazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comune di Taverna dovrà presentare la programmazione degli eventi e delle attività da svolgere nell'anno in corso con relativo bilancio preventivo di spesa.

Art. 4

(Norma Finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico del Comune di Taverna.
2. La Regione Calabria sostiene gli interventi e le attività previste annualmente ai sensi dell'art. 2, unicamente attraverso l'erogazione di un contributo annuale a favore del Comune di Taverna, compatibilmente alle risorse disponibili nel bilancio regionale.
3. Per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, il contributo di cui al comma 2, determinato nel limite massimo di 20.000,00 euro annui, trova copertura con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente disponibile al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025 - 2027, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.
4. Le somme indicate nel comma 3 sono contestualmente allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2025-2027.
5. Per gli esercizi successivi all'anno 2027, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.
6. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2025-2027.

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004 , n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Vigente al : 31-3-2025

Capo II

Principi della valorizzazione dei beni culturali

Articolo 112

(Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica)

- 1.** Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
- 2.** Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

- 3.** La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
- 4.** Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.
- 5.** Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
- 6.** In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
- 7.** Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
- 8.** Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.
- 9.** Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere

anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. **((Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.))** All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA - STATUTO VIGENTE

Statuto (Testo vi 

LEGGE REGIONALE 19 OTTOBRE 2004, N. 25

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR.: 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34, 10 settembre 2014, n. 18 e 6 luglio 2015, n. 15)

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALIArticolo 1
(La Regione Calabria)

1. La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione e nel presente Statuto, nell'unità della Repubblica Italiana e nell'ambito dell'Unione Europea.
2. La Calabria fa propria la carta dei diritti dell'Unione Europea.
3. La Regione è costituita dalle comunità residenti nei territori dei Comuni e delle Province calabresi.
4. Capoluogo della Regione è Catanzaro, dove hanno sede il Presidente della Giunta regionale e la Giunta.
5. Il Consiglio regionale ha sede nella città di Reggio Calabria.
6. La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, stabiliti con legge regionale.

Articolo 2
(Principi e finalità)

1. La Regione concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.
2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a. l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
 - b. il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;
 - c. il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;
 - d. la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli

- uomini e le donne alle cariche elettive;
- d. bis) la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata (*Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3*)
- e. l'attuazione del principio di sussidiarietà, conferendo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane tutte le funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, incentivando l'esercizio associato delle funzioni sulla base dei criteri di differenziazione, adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;
- f. il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività;
- g. la promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;
- h. il pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale; (*Lettera sostituita dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3*)
- i. la piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica;
- l. la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l'associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi;
- m. la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa ed amministrativa, nonché al controllo dell'azione dei poteri pubblici;
- n. la programmazione e la concertazione dell'attività economica per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato e dell'Unione Europea;
- o. la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, tesa al superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione;
- p. la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, greca, occitana e rom;
- q. il legame con i calabresi emigrati nel mondo;
- r. la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale; (*Lettera sostituita dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3*)

- s. la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l'identità culturale della Calabria in Italia e all'estero;
- t. la collaborazione ed il raccordo con le altre Regioni italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con enti territoriali di altri Stati;
- u. la valorizzazione e la disciplina del sistema locale delle comunicazioni, al fine di garantirne il pluralismo e la concorrenza;
- v. la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo.

Articolo 3

(Rapporti interregionali, con l'Unione Europea e con altri Stati)

1. La Regione coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi ultraregionali, adottando le opportune intese e costituendo, ove occorra, apposite strutture organizzative. Le intese interregionali sono ratificate con legge regionale.
2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.
3. La Regione realizza, altresì, forme di collegamento con gli organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento dei propri atti alle fonti comunitarie.
4. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato, con particolare riferimento alle Nazioni prospicienti il Mediterraneo.
5. La legge regionale ratifica gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

TITOLO II

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 4

(Partecipazione popolare)

1. La Regione promuove la partecipazione dei singoli, delle formazioni sociali e politiche e di tutte le componenti della Comunità calabrese, nonché delle comunità dei calabresi nel mondo alla vita delle istituzioni regionali, al fine di realizzare una democrazia compiuta e lo sviluppo civile delle popolazioni.
2. A tal fine, la legge stabilisce procedure e criteri idonei per rendere effettiva la partecipazione, assicurando servizi e strutture regionali e prevedendo la consultazione di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse.

LEGGE 10 luglio 2023 , n. 92

Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti. (23G00101)

Vigente al : 31-3-2025

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**Promulga**

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del proprio patrimonio culturale, storico e letterario, celebra la figura di Giacomo Matteotti nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale.

Art. 2

Iniziative

1. Lo Stato riconosce meritevoli di sostegno e finanziamento, eventualmente anche attraverso

apposite campagne di comunicazione istituzionale, i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Giacomo Matteotti, da realizzare in occasione del centesimo anniversario della sua morte, anche in collaborazione con enti locali, soggetti pubblici, associazioni, fondazioni e istituzioni culturali, attraverso le seguenti iniziative, oltre a quella di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 2004, n. 255:

a) il sostegno ad attività celebrative, convegni nazionali e internazionali, iniziative didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, mostre, conferenze, seminari, proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali dedicati e intitolazione di strade o piazze, volti a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita, del pensiero e dell'opera di Giacomo Matteotti;

b) la promozione, anche mediante l'assegnazione di apposite borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado, della ricerca storica e dello studio aventi ad oggetto la vita, il pensiero e l'opera di Giacomo Matteotti, con particolare riferimento alle sue attività in ambito sindacale, come amministratore locale, come studioso e come parlamentare, nonché al periodo storico compreso tra la Prima guerra mondiale e la sua morte;

c) la raccolta, la conservazione, il restauro, la manutenzione e la digitalizzazione dei documenti relativi all'attività di Giacomo Matteotti, nonché la pubblicazione di materiali inediti;

d) la promozione di iniziative didattiche e formative, anche in sinergia con biblioteche, musei e istituzioni culturali, attraverso il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito;

e) la realizzazione di eventi e di ogni altra iniziativa, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità della presente legge, da svolgere prioritariamente nei Comuni di Fratta Polesine, Villamarzana, Boara Polesine, Rovigo, Messina, Ferrara, Varazze, Chieti, Riano, Monterotondo, Rodi Garganico, Vieste, Peio (frazione di Comasine) e Roma.

Art. 3

Selezione delle iniziative

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'istruzione e del merito, provvede, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'istituzione di un bando di selezione di progetti per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo

2.

2. I progetti di cui al comma 1 sono finanziati nel limite massimo di euro 350.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

3. I progetti di cui al comma 1 sono esaminati da un organismo collegiale individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Per le attività di cui alla presente legge, ai componenti dell'organismo collegiale di cui al comma 3 non spetta alcun compenso, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Art. 4

Misure per la Casa Museo Matteotti

1. Alla Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine, nella Provincia di Rovigo, è attribuito un contributo straordinario di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per interventi di restauro e manutenzione straordinaria della Casa Museo e del parco annesso, per la promozione di iniziative in occasione del centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti e per la raccolta, la catalogazione e la digitalizzazione di documenti relativi all'attività di Giacomo Matteotti.

Art. 5

Risorse finanziarie

1. Per le iniziative celebrative dei cento anni dalla morte di Giacomo Matteotti, selezionate ai sensi dell'articolo 3, e per le misure di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo, anche da parte di soggetti privati.

Gli atti di donazione e ogni altra forma di liberalità di cui al secondo periodo sono esenti da ogni forma di imposizione fiscale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Art. 6

Copertura finanziaria

1. All'onere di cui all'articolo 5, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede, per l'anno 2023, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2022, n. 2**RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE ABITAZIONI E DEGLI STUDI DI ESPONENTI DEL MONDO DELLA STORIA, DELLA CULTURA, DELLE ARTI, DELLA POLITICA, DELLA SCIENZA E DELLA SPIRITUALITÀ DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DENOMINATE "CASE E STUDI DELLE PERSONE ILLUSTRI DELL'EMILIA-ROMAGNA"**

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7

INDICE

CAPO I - Riconoscimento e valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità della Regione Emilia-Romagna, denominate "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna"

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Riconoscimento del titolo di "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna"

Art. 3 - I Premi Nobel in Emilia-Romagna

Art. 4 - Cooperazione per la valorizzazione

Art. 5 - Contributi per gli interventi

Art. 6 - Altre azioni della Regione

Art. 7 - Disposizioni di rinvio

Art. 8 - Clausola valutativa

CAPO II - Adegamenti normativi

Art. 9 - Modifiche all' articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2000

Art. 10 - Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000

Art. 11 - Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000

Art. 12 - Modifiche all' articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000

CAPO I**Riconoscimento e valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità della Regione Emilia-Romagna, denominate "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna"****Art. 1****Finalità**

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione e la promozione dei beni e degli istituti culturali e di favorirne la fruizione da parte dei cittadini e nel quadro di attuazione della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali), promuove la valorizzazione, la gestione e la fruizione delle "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna", nonché la loro promozione a fini turistici, quali patrimoni culturali e luoghi di cultura ubicati nella Regione, strutture abitate e vissute da persone che hanno dato lustro al territorio regionale con l'attività intellettuale e artistica.

Art. 2**Riconoscimento del titolo di "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna"**
(modificati comma 1 e lett. a) e b) comma 2 da art. 13 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)

1. Sono definite con il titolo "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna" le strutture in cui hanno vissuto oppure svolto la propria attività importanti esponenti del mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità o, per le caratteristiche presentate, che siano prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione del personaggio, che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi del comma 2.

2. Possono chiedere il riconoscimento del titolo di cui al comma 1, le strutture che possiedono i seguenti requisiti minimi obbligatori:

a) capacità di rappresentare la vita, le tradizioni e i valori del personaggio di chiara fama che vi ha abitato o svolto la propria attività, nella sua dimensione pubblica o privata o, in casi veramente speciali, ha avuto la propria formazione specialistica ovvero che siano prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione del personaggio e che abbiano le caratteristiche di museo monografico ;

b) svolgimento di attività volte alla conoscenza dell'opera e del personaggio a cui la struttura è intitolata ...;

c) apertura al pubblico per almeno 60 giorni all'anno, anche non continuativi e su appuntamento;

d) gestione economica e finanziaria rappresentata mediante apposita documentazione contabile, contenente le voci di entrata e di spesa, distinte tra spese di funzionamento ordinario e spese per la valorizzazione e promozione delle attività, con presentazione di una relazione annuale sulle attività svolte.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, disciplina, con apposita deliberazione, il procedimento, le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione per ottenere il riconoscimento del titolo di "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna", nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

4. Con il medesimo atto di cui al comma 3, la Giunta regionale stabilisce altresì le cause di perdita del titolo e le modalità volte a monitorare, anche a campione, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 in capo alle strutture.

Art. 3

I Premi Nobel in Emilia-Romagna

1. La Regione si impegna ad attivare interventi finanziari speciali, finalizzati ad una stabile valorizzazione nel tempo dell'opera dei propri cittadini che hanno ricevuto un Premio Nobel, per contribuire alla realizzazione di progetti di particolare rilevanza, onde incentivarne una più approfondita conoscenza nelle giovani generazioni ed un turismo di impronta scientifica.
2. Gli interventi finanziari speciali della Regione sono destinati a sostenere una stabile tutela e valorizzazione del patrimonio storico, scientifico e culturale, connesso all'illustre, nonché a favorirne l'accessibilità.
3. La Regione si impegna a valutare l'acquisizione di opere, oggetti e collezioni connessi all'illustre, per aumentare la forza di attrazione dei luoghi dell'illustre, anche per lo sviluppo del turismo a base culturale.
4. La Regione promuove e sostiene progetti in collaborazione con gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado al fine di fornire, alle nuove generazioni, un'appropriata conoscenza delle eccezionali intuizioni dei nostri Premi Nobel per approfondirne il pensiero e le opere.

Art. 4

Cooperazione per la valorizzazione

1. I gestori delle strutture riconosciute "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna" si impegnano, nei limiti delle possibilità, anche a organizzare forme di cooperazione sul territorio, promosse dalla Regione per la valorizzazione, l'interpretazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca sui temi di propria pertinenza e l'identificazione e la valorizzazione di itinerari culturali, intesi come percorsi, materiali o immateriali, che si raccolgono intorno a temi di interesse culturale, storico, artistico o sociale, e naturalistico sviluppando paesaggi culturali.
2. Lo sviluppo dei percorsi di cui al comma 1 può avvenire per ambito territoriale all'interno del territorio regionale, anche attraverso l'adesione a circuiti di promozione e valorizzazione.
3. La Regione effettua il monitoraggio delle "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna", assicurando la qualità scientifica e la funzionalità operativa in accordo con le esigenze degli enti locali e della Regione.

Art. 5

Contributi per gli interventi

1. Nell'ambito ed in attuazione della programmazione di cui agli articoli 3 e 7 della legge regionale n. 18 del 2000, la Giunta regionale approva i bandi per la concessione di contributi per i progetti presentati dai soggetti titolari e gestori di strutture riconosciute quali "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna" ai sensi dell'articolo 2. In sede di programmazione sono definiti gli obiettivi generali da perseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento, i criteri e gli indicatori per la verifica del loro raggiungimento nonché individuati i contributi concedibili.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, in conformità con la normativa in materia di aiuti di Stato, disciplina le modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissione, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di concessione ed erogazione, di rendicontazione e di revoca dei contributi.
3. I contributi, possono essere destinati a finanziare le seguenti attività:
 - a) gestione sostenibile della casa o studio;
 - b) valorizzazione delle "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna" nelle seguenti attività: 1) salvaguardia del patrimonio; 2) fruizione pubblica e comunicazione; 3) catalogazione e studio del patrimonio; 4) interventi di conservazione preventiva e restauro; 5) mostre e programmi culturali; 6) progetti digitali e multimediali; 7) progetti di residenze per artisti e ricercatori; 8) educazione al patrimonio culturale; 9) accessibilità, visitabilità, adattabilità interna ed esterna; 10) sviluppo di itinerari e percorsi in relazione ai paesaggi culturali; 11) promozione del turismo culturale; 12) progetti narrativi che vertano sul patrimonio e le collezioni della struttura; 13) progetti di smart tourism; 14) progetti per la creazione di reti tra "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna".
4. Al fine di garantire una continuità nella fruizione da parte della comunità del patrimonio oggetto della valorizzazione, la Regione favorisce i progetti delle "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna" nei quali vi sia la compartecipazione degli enti locali ove gli immobili sono situati.

Art. 6

Altre azioni della Regione

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e degli obiettivi individuati nel programma degli interventi di cui all'articolo 5, la Regione Emilia-Romagna realizza una sezione dedicata sul proprio sito regionale, ne cura la manutenzione e redige, aggiornandola, la Guida alle "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna", pubblicandola sulla medesima sezione del sito regionale per la divulgazione delle

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

informazioni relative nonché sui portali delle destinazioni turistiche e di APT. Tale sezione contiene itinerari e paesaggi culturali, interpretativi, narrativi e turistici, caratterizzati dalla filosofia dell'abitare una casa o uno studio.

Art. 7
Disposizioni di rinvio

1. La Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna, con riferimento alla legge regionale n. 18 del 2000.

Art. 8
Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:

- a) elenco delle strutture che hanno ottenuto il riconoscimento sulla base dei requisiti di cui all'articolo 2;
- b) interventi per la valorizzazione di cui all'articolo 4;
- c) tipologia, entità e soggetti beneficiari dei contributi erogati;
- d) eventuali criticità riscontrate e particolari situazioni di carattere nazionale, regionale e locale, che possano compromettere le finalità e l'attuazione della presente legge.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

CAPO II
Adeguamenti normativi

Art. 9
Modifiche all' articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2000

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) dopo le parole "articolazioni miste" sono aggiunte le seguenti: ", le " Case e studi delle persone illustri dell'Emilia Romagna";
- b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b bis) per "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna" i patrimoni culturali ed i luoghi di cultura ubicati nella Regione Emilia-Romagna, le strutture abitate e vissute da persone che hanno dato lustro al territorio regionale con l'attività intellettuale e artistica".

Art. 10
Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo la lettera r) è aggiunta la seguente: "r bis) riconosce, valorizza, sostiene e promuove le "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna" ".

Art. 11
Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000 le parole "enti e associazioni" sono sostituite dalle seguenti : "altri soggetti pubblici o privati anche favorendone la cooperazione".

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo la lettera i bis) è aggiunta la seguente: "i-ter) attività volte a promuovere la valorizzazione, la gestione e la fruizione delle " Case e studi delle persone illustri dell'Emilia Romagna".

Art. 12
Modifiche all' articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000

1. Al comma 1 dell' articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo le parole "beni culturali" sono inserite le seguenti: "nonché di " Case e degli studi delle persone illustri dell'Emilia"" .

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo le parole "archivistica e museale" sono inserite le seguenti "comprese le " Case delle persone Illustri dell'Emilia-Romagna di cui al comma 1"".

Legge Regionale 7 ottobre 2016, n. 25

Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo

(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale, europea e internazionale, persegue le seguenti finalità:
- a) diffusione della conoscenza e ampliamento della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale presente sul territorio della Lombardia anche attraverso il suo riconoscimento internazionale;**(1)**
 - b) promozione delle espressioni artistiche e delle forme di spettacolo;
 - c) promozione della creatività, dell'innovazione, della ricerca, della imprenditorialità, della qualificazione professionale e della sperimentazione nel settore culturale;
 - d) promozione del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale connessi alla fruizione di beni, attività culturali e spettacolo;
 - e) divulgazione e salvaguardia delle culture, delle tradizioni e della musica popolare, della cultura alimentare tipica e del patrimonio linguistico e valorizzazione delle multiformi espressioni delle identità, dei linguaggi e delle produzioni culturali in Lombardia;
 - f) incentivazione del partenariato pubblico e privato e promozione della progettualità locale in forme integrate e multisettoriali che richiedono il coordinamento fra soggetti pubblici e privati per attuare interventi integrati di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione di attività e servizi culturali;
 - g) promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale degli operatori del settore per valorizzare i beni culturali, le attività culturali e lo spettacolo mediante il ricorso a figure professionali qualificate;
 - h) promozione del volontariato, con un ruolo di supporto agli operatori qualificati, e valorizzazione delle relative competenze ed esperienze acquisite in ambito culturale;
 - i) integrazione con le politiche e gli interventi connessi alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, alla promozione del territorio, del turismo, dell'artigianato, della ricerca, dell'istruzione e della formazione, del welfare;
 - j) cooperazione tra i diversi livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze in materia di beni e attività culturali e spettacolo;
 - k) partecipazione a programmi e scambi culturali in ambito macroregionale, nazionale e internazionale e promozione all'estero dell'offerta culturale del territorio lombardo;
 - l) promozione dell'accessibilità e della partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina gli interventi e le attività inerenti alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Lombardia, alla promozione e organizzazione di attività culturali e dello spettacolo con particolare riferimento a:

- a) beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, documentario e bibliografico;
- b) espressioni dell'eredità culturale e del patrimonio culturale immateriale, con particolare riguardo al patrimonio culturale immateriale riconosciuto dall'UNESCO;
- c) istituti e luoghi della cultura e loro articolazioni in circuiti, sistemi e reti quali: biblioteche, archivi, musei, ecomusei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali;
- d) siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO, reti delle riserve della biosfera, rete delle città creative, nonché siti inclusi in altri elenchi istituiti nell'ambito dei programmi UNESCO;(2)
- e) cammini e itinerari culturali;(3)
- f) attività tecnologica, scientifica e di ricerca per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Lombardia;
- g) patrimonio linguistico;
- h) attività culturali ed espositive, eventi, spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivi, sale dello spettacolo;
- h bis) sviluppo arti performative e della creatività artistica.(4)

Art. 3

(Funzioni della Regione)

1. La Regione:

- a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, controllo e monitoraggio;
- b) attua direttamente o con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati le iniziative definite dal programma triennale per la cultura di cui all'articolo 9;(5)
- c) sostiene iniziative di cui alla presente legge anche mediante la concessione di contributi;
- d) esercita, nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Milano, funzioni amministrative inerenti ai sistemi bibliotecari locali, alle biblioteche di enti locali, alla promozione di servizi e attività culturali, allo sviluppo dei sistemi museali locali, alle attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali.

Art. 4

(Funzioni delle province)

1. Le province, secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), esercitano le funzioni amministrative riguardanti:

- a) le attività e lo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali e delle biblioteche di enti locali;
- b) la promozione di servizi ed attività culturali di rilevanza locale;
- c) le attività e lo sviluppo dei sistemi museali locali;
- d) il coordinamento a livello provinciale delle attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali.

Art. 5

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto della programmazione regionale, provvedono:

- a) allo sviluppo e alla diffusione delle attività culturali di interesse locale anche incentivando la costituzione di reti territoriali;
- b) alla istituzione, al funzionamento e allo sviluppo degli istituti e luoghi della cultura di loro competenza o loro trasferiti a qualsiasi titolo, promuovendone l'autonomia gestionale e incentivandone le attività e i servizi culturali, anche in forma integrata.

Art. 6**(Riconoscimento di istituti e luoghi della cultura)**

1. La Regione assegna il proprio riconoscimento a istituti e luoghi della cultura, anche riuniti in sistemi o reti, che posseggano adeguati standard di qualità con particolare riferimento a:
 - a) forma giuridica che garantisca carattere permanente e stabile;
 - b) obiettivi strategici, programmazione delle attività e disponibilità di risorse adeguati alle dimensioni e caratteristiche dell'istituto;
 - c) strutture idonee, attrezzate e funzionali in termini sia tipologici sia dimensionali, rispetto delle norme in materia di sicurezza ambientale, strutturale, antincendio e antintrusione;
 - d) personale quantitativamente e qualitativamente adeguato;
 - e) catalogazione, studio e gestione del patrimonio;
 - f) apertura e servizi al pubblico;
 - g) rapporti documentati con la popolazione e con soggetti pubblici e privati del territorio di riferimento.
2. La Giunta regionale, anche con riferimento alla normativa statale e ai livelli di qualità della valorizzazione da essa previsti, stabilisce i criteri per il riconoscimento di cui al comma 1.

Art. 7**(Attività di rilevanza regionale)**

1. La Regione individua, previa procedura di evidenza pubblica, i soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale sia nel settore dello spettacolo sia nel settore della promozione educativa culturale.
2. La Giunta regionale definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1 sulla base dei seguenti requisiti:
 - a) previsione nello statuto o nell'atto costitutivo della finalità di produzione e promozione dello spettacolo, per i soggetti che operano nel settore dello spettacolo, o della finalità di promozione educativa culturale, per i soggetti che operano nel settore della promozione culturale;
 - b) attività svolta prevalentemente in Lombardia;
 - c) svolgimento di una documentata attività di elevato interesse culturale, anche con valenza di carattere educativo;
 - d) dotazione di un'organizzazione stabile, per i soli soggetti operanti nel settore dello spettacolo.
3. Con i soggetti di cui al comma 1 la Regione, previa procedura di evidenza pubblica, può stipulare apposite convenzioni finalizzate a rafforzare il riconoscimento della loro funzione pubblica e sociale.

Art. 8**(Enti partecipati)**

1. La Regione promuove e sostiene le attività di enti, associazioni e fondazioni partecipati dalla Regione stessa, sia per l'attività di pubblico interesse svolta in ambito culturale sia per lo sviluppo di iniziative culturali anche di respiro nazionale e internazionale.
2. La Regione provvede, anche mediante la stipula di specifici accordi e convenzioni, a favorire e promuovere la diffusione sull'intero territorio regionale delle attività, delle progettualità e delle opportunità culturali offerte dagli enti di cui al comma 1, concorrendo alle finalità previste dai relativi statuti attraverso il sostegno delle attività culturali condivise ed espressamente collegate agli obiettivi regionali. (6)

TITOLO II**PROGRAMMAZIONE REGIONALE (7)**

**Art. 9****(Programma triennale per la cultura)(8)**

1. Costituisce strumento della programmazione regionale il programma triennale per la cultura.(9)
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il programma triennale per la cultura, che definisce
 - a) il quadro conoscitivo, gli ambiti e le priorità di intervento riferite alle finalità di cui all'art.1;
 - b) (10)
 - c) il quadro di riferimento finanziario pluriennale;
 - d) le modalità di raccordo con altri piani e programmi regionali e locali per gli aspetti di comune rilevanza;
 - e) le modalità di presentazione, a cura di soggetti pubblici e privati, dei progetti integrati di cui all'articolo 37;(11)
 - f) interventi oggetto di sperimentazione.(12)
3. (13)

**Art. 10(14)****Art. 11(14)****TITOLO III****BENI E ISTITUTI CULTURALI****Capo I****Beni culturali****Art. 12****(Beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, paesaggistico, archivistico, bibliografico e documentario)**

1. La Regione promuove e sostiene, in concorso con altri soggetti pubblici e privati, anche con l'apporto del volontariato, la messa in sicurezza, la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, incluso quello relativo alla prima guerra mondiale, archeologico, inclusi i siti di archeologia industriale, paesaggistico, inclusi i manufatti idraulici e irrigui, archivistico, bibliografico e documentario e ne assicura la manutenzione, l'utilizzo, l'accessibilità e la fruizione pubblica.
2. La Regione persegue lo sviluppo di sistemi integrati di intervento e di gestione dei beni, dei servizi e delle attività culturali, incluse iniziative per la riqualificazione di luoghi e spazi a essi dedicati, favorendo altresì il riutilizzo, con finalità culturali, di immobili, aree e strutture pubbliche dismesse.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, la Regione può concludere accordi con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con altre Regioni, enti pubblici locali e nazionali, organismi internazionali, università, istituti scolastici e di formazione ed enti privati che operano in ambito culturale.

Art. 13**(Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale)**

1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio o presso comunità di cittadini lombardi residenti all'estero, nelle sue diverse forme ed espressioni.
2. Ai fini della presente legge, per patrimonio culturale immateriale si intendono, in coerenza con la definizione contenuta nella Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata con legge 167/2007, le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio, della loro storia e della loro identità con particolare riguardo a:**(15)**
 - a) tradizioni ed espressioni orali, comprese la storia orale, la narrativa e la toponomastica;
 - b) musica e arti dello spettacolo di tradizione, rappresentate in forma stabile o ambulante, nonché espressione artistica di strada;
 - c) consuetudini sociali, eventi rituali e festivi, manifestazioni storiche;
 - d) saperi, pratiche, credenze relative al ciclo dell'anno e della vita, alla natura e all'universo;
 - e) saperi e tecniche tradizionali relativi ad attività produttive, artigianali, commerciali e artistiche.
3. La Regione promuove inoltre la costituzione di inventari del patrimonio immateriale e ne favorisce l'iscrizione nelle liste predisposte dall'UNESCO, svolgendo una funzione di consulenza e di accompagnamento verso le istituzioni nazionali e internazionali preposte.

Capo II

Istituti e luoghi della cultura

Art. 14

(Biblioteche e sistemi bibliotecari)

1. La Regione coordina l'organizzazione delle biblioteche di ogni tipologia, aperte al pubblico, esercitando le funzioni di indirizzo e programmazione e di valorizzazione del patrimonio librario e documentario, al fine di favorire la promozione della lettura, l'aggiornamento culturale, la formazione permanente, l'avanzamento degli studi e delle ricerche, la conservazione e fruizione del patrimonio culturale.
2. La Regione in particolare:
 - a) promuove l'attuazione di una rete integrata di biblioteche e di sistemi bibliotecari e la razionalizzazione delle procedure gestionali e informatiche delle singole biblioteche e delle reti territoriali;**(16)**
 - b) promuove il coordinamento e l'integrazione dei servizi bibliotecari con gli altri servizi e istituti culturali operanti nel territorio;
 - c) favorisce l'accesso ai documenti, all'informazione, ai cataloghi e alle reti informative e documentarie nazionali e internazionali anche tramite l'utilizzo di tecnologie innovative;
 - d) promuove la digitalizzazione del patrimonio librario e documentario, con particolare riferimento a quello di maggior pregio e rarità, nonché la consultazione e la lettura digitale, in coordinamento con progetti e reti nazionali e internazionali e con l'utilizzo degli standard da essi adottati;
 - e) promuove attività e servizi culturali nelle biblioteche.
3. I sistemi bibliotecari:**(17)**
 - a) predispongono e gestiscono i servizi comuni, coordinano i programmi delle biblioteche associate e la realizzazione delle attività culturali per la promozione della pubblica lettura e dei servizi culturali;
 - b) curano la formazione di cataloghi collettivi informatizzati, anche in raccordo con reti regionali o nazionali e adottano sistemi informativi e gestionali coordinati;
 - c) organizzano e coordinano sul proprio territorio, anche in raccordo con aree limitrofe, l'acquisizione, la circolazione, la revisione ed eventuale conservazione del patrimonio delle biblioteche a essi appartenenti;

d) curano, per la conoscenza e la valutazione delle biblioteche associate, la periodica rilevazione e il monitoraggio dei dati, al fine della valutazione dei servizi resi, dei progetti realizzati e del loro impatto sul territorio di riferimento e sulla programmazione delle attività.

4. La Giunta regionale definisce linee di indirizzo per la costituzione di sistemi bibliotecari che favoriscano l'accesso del più ampio pubblico alla consultazione e alla fruizione del patrimonio librario e documentale e che promuovano servizi culturali di qualità. **(18)**

Art. 15

(Archivi storici)

1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza e la valorizzazione degli archivi degli enti locali o di interesse locale, nonché del patrimonio archivistico conservato in istituti e luoghi della cultura, in quanto espressione e testimonianza della storia e della cultura delle comunità territoriali.

Art. 16

(Musei e sistemi museali)

1. La Regione, ferme restando le prerogative di autonomia scientifica e gestionale dei singoli istituti, promuove e coordina lo sviluppo dei musei del suo territorio e favorisce la valorizzazione del patrimonio in essi conservato. In particolare:

- a) sostiene l'incremento delle raccolte, il miglioramento e il potenziamento dei servizi, la qualificazione professionale degli addetti, la ricerca scientifica nei settori di competenza e l'educazione al patrimonio culturale;
- b) favorisce azioni per l'integrazione tra musei e il potenziamento delle attività in rete, nonché il coordinamento tra le attività dei musei e le iniziative degli altri istituti culturali, in particolare attraverso i sistemi museali;
- c) controlla, ai fini di valorizzazione, la movimentazione delle opere per esposizioni temporanee sul territorio nazionale e internazionale e per l'incremento delle raccolte permanenti;
- d) collabora con lo Stato alla costruzione del sistema museale nazionale, al suo sviluppo e alla sua crescita.

2. I sistemi museali: **(19)**

- a) si basano su una rete di relazioni tra musei di differente titolarità, dimensione e tipologia, anche in integrazione con altri istituti e luoghi della cultura, per coordinare, integrare e potenziare i servizi offerti al pubblico in un territorio di riferimento;
- b) possono essere territoriali se formati da istituti contigui geograficamente, accomunati da un'area storico-culturale omogenea o da un vincolo amministrativo, o tematici se formati da istituti omogenei per materia organizzati in forma cooperativa per la valorizzazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca.

3. La Giunta regionale definisce linee di indirizzo per la costituzione di sistemi museali che favoriscano l'accesso del più ampio pubblico alla fruizione delle collezioni in essi presenti e che promuovano servizi culturali di qualità. **(20)**

Art. 17

(Aree e parchi archeologici)

1. I parchi archeologici sono ambiti territoriali caratterizzati da importanti testimonianze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, culturali e paesaggistico-ambientali, oggetto di valorizzazione sulla base di un progetto scientifico e gestionale.

2. La Regione sostiene la realizzazione, lo sviluppo, la gestione, la valorizzazione e la promozione sul proprio territorio di aree e parchi archeologici anche mediante il contributo alla conservazione e alla riqualificazione dei siti e

dei reperti ivi presenti, alla realizzazione di interventi che favoriscano l'accesso ai siti da parte delle diverse tipologie di pubblico, alla realizzazione di punti informativi, progetti di comunicazione, mostre e altre iniziative volte a favorire la loro conoscenza e la loro fruizione da parte del pubblico.

Art. 18

(Siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO)

1. La Regione sostiene e coordina la promozione e la valorizzazione dei siti regionali inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO mediante:**(21)**
 - a) interventi di conservazione e di riqualificazione dei siti e dei beni culturali ivi presenti;
 - b) interventi che favoriscano l'accesso ai siti da parte delle diverse tipologie di pubblico;
 - c) realizzazione di punti informativi, centri di documentazione, mostre temporanee, programmi di comunicazione e altre iniziative volte a favorire la conoscenza dei siti e la loro fruizione da parte del pubblico, nonché prodotti e servizi, anche tecnologici e virtuali, volti alla loro valorizzazione.
2. La Regione favorisce le candidature di nuovi siti sul proprio territorio, svolgendo una funzione di consulenza e di accompagnamento verso le istituzioni nazionali e internazionali preposte.

Art. 19

(Ecomusei)

1. La Regione promuove la costituzione, il riconoscimento e il monitoraggio degli ecomusei e ne sostiene l'attività al fine di conservare e rinnovare l'eredità culturale vivente e il patrimonio culturale immateriale di determinati territori e delle popolazioni che li abitano, di favorire processi di sviluppo sostenibile a partire dal patrimonio locale, di salvaguardare i paesaggi tipici lombardi e di valorizzare la diversità culturale dei luoghi e svilupparne e valorizzarne la documentazione. Favorisce lo sviluppo dell'attività in rete e l'utilizzo di risorse della Unione europea, nazionali e private a sostegno degli ecomusei.**(22)**
2. Ai fini della presente legge, per ecomusei si intendono istituzioni culturali, costituite da enti locali in forma singola e associata, associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, che assicurano, all'interno di uno ambito territoriale definito e con la partecipazione attiva della popolazione, delle comunità locali, di istituzioni culturali, scientifiche e scolastiche, di enti e associazioni locali, le funzioni di cura, gestione, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico locale rappresentativi di un ambiente, dei modi di vita e delle loro trasformazioni.



Art. 20

(Itinerari culturali e cammini)(23)

1. La Regione promuove un sistema integrato di offerta culturale, anche attraverso l'identificazione e la valorizzazione di itinerari culturali e cammini, con particolare attenzione a quelli legati alle radici cristiane del territorio, nonché attraverso l'integrazione degli istituti e luoghi della cultura, dei siti regionali inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO, dei percorsi e degli itinerari storicamente documentati, inclusi quelli mappati dal piano paesaggistico regionale, e dei beni culturali di rilevanza storico-architettonica e monumentale.**(24)**
2. Per itinerari culturali si intendono percorsi che si sviluppano intorno a temi di interesse storico, artistico o sociale, sia in ragione del tracciato geografico degli itinerari stessi, sia in funzione del loro contenuto e del loro significato,

svolgendo anche una funzione di attrattore turistico.

3. Per cammini si intendono percorsi di particolare rilievo, percorribili a piedi o con altre forme di movimento dolce, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio culturale e naturale dei territori interessati. **(25)**

Capo III

Gestione e valorizzazione dei beni culturali di proprietà regionale

Art. 21

(Patrimonio culturale di proprietà regionale)

1. La Regione e gli enti del sistema regionale, al fine di promuovere la fruizione pubblica del proprio patrimonio culturale, perseguono, anche mediante specifici accordi con istituti e luoghi della cultura, una politica di valorizzazione di beni e collezioni anche attraverso l'acquisizione di oggetti o collezioni d'arte.
2. La Regione, anche attraverso la catalogazione dei beni culturali iscritti nel proprio patrimonio e in quello degli enti del sistema regionale, concorre a integrarli in un sistema di conoscenze condivisibile a livello regionale e sovraregionale, nazionale e internazionale.

Art. 22

(Archivio di etnografia e storia sociale (AESS))

1. La Regione, attraverso l'Archivio di etnografia e storia sociale (AESS) e con la partecipazione delle comunità locali, di istituzioni culturali, scientifiche, di enti e associazioni, promuove la conoscenza l'acquisizione, la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione del patrimonio documentario visivo e sonoro, relativo alla vita sociale, alle tradizioni popolari, alle trasformazioni socio-economiche e del paesaggio, al lavoro, alla letteratura e alla storia orale, al canto e alla musica tradizionale del territorio lombardo con particolare attenzione ai beni etnoantropologici, al patrimonio culturale immateriale, alla lingua lombarda e alle sue varianti. **(26)**

2. In particolare l'AESS:

- a) garantisce la pubblica fruizione dei fondi, raccolte e collezioni di proprietà regionale o di altri soggetti convenzionati, costituiti da testi, fotografie, supporti audiovisivi, documenti sonori anche attraverso la digitalizzazione e la gestione di banche dati;
- b) promuove la conoscenza del patrimonio etnoantropologico attraverso l'acquisizione di fondi documentari storici e contemporanei, lo studio e la ricerca sul campo con ogni supporto tecnico disponibile e la realizzazione di prodotti comunicativi;
- c) promuove la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale anche attraverso la costituzione di inventari regionali che favoriscano la trasmissione tra generazioni;
- d) promuove la conoscenza della lingua lombarda nelle sue varianti.
- e) **(27)**

Art. 23

(Archivio regionale della produzione editoriale e Centro di documentazione regionale)

1. La Regione, attraverso l'Archivio regionale della produzione editoriale e il Centro di documentazione regionale, promuove la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione del proprio patrimonio librario e documentale.

2. La Giunta regionale individua le modalità di gestione dell'Archivio e del Centro di documentazione al fine di garantire la conservazione e l'accesso pubblico ai patrimoni documentali.

TITOLO IV

SALVAGUARDIA DELLA LINGUA LOMBARDA

Art. 24

(Promozione della lingua lombarda attraverso le sue varietà locali)

1. Ai fini della presente legge, la Regione promuove la rivitalizzazione, la valorizzazione e la diffusione di tutte le varietà locali della lingua lombarda, in quanto significative espressioni del patrimonio culturale immateriale, attraverso:

- a) lo svolgimento di attività e incontri finalizzati a diffonderne la conoscenza e l'uso;
- b) la creazione artistica;
- c) la diffusione di libri e pubblicazioni, l'organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale;
- d) programmi editoriali e radiotelevisivi;
- e) indagini e ricerche sui toponimi.

2. La Regione valorizza e promuove tutte le forme di espressione artistica del patrimonio storico linguistico quali il teatro tradizionale e moderno in lingua lombarda, la musica popolare lombarda, il teatro di marionette e burattini, la poesia, la prosa letteraria e il cinema.

3. La Regione promuove, anche in collaborazione con le università della Lombardia, gli istituti di ricerca, gli enti del sistema regionale e altri qualificati soggetti culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sul patrimonio linguistico storico della Lombardia, incentivando in particolare:

- a) tutte le attività necessarie a favorire la diffusione della lingua lombarda nella comunicazione contemporanea, anche attraverso l'inserimento di neologismi lessicali, l'armonizzazione e la codifica di un sistema di trascrizione;
- b) l'attività di archiviazione e digitalizzazione;
- c) la realizzazione, anche mediante concorsi e borse di studio, di opere e testi letterari, tecnici e scientifici, nonché la traduzione di testi in lingua lombarda e la loro diffusione in formato digitale.

Art. 25

(Consulte locali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 24 i comuni, anche in forma associata, possono costituire consulte locali per la lingua lombarda, formate da esperti in materia. La partecipazione alle consulte è a titolo gratuito.

2. Le consulte di cui al comma 1:

- a) assumono iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione della lingua lombarda nelle sue varietà, anche locali;
- b) possono formulare osservazioni e proposte alla Regione sulle materie di cui all'articolo 24;
- c) forniscono alla Regione documentazione concernente le peculiarità delle varietà della lingua lombarda presenti sul territorio di competenza.

TITOLO V

ATTIVITA' CULTURALI

Art. 26

(Promozione educativa e culturale)

1. Per promozione educativa e culturale si intendono le attività finalizzate a favorire la conoscenza e la divulgazione dei valori storici, etnografici, artistici e culturali, anche in ambito internazionale, mediante eventi, mostre, festival, rassegne, convegni, concorsi, attività didattiche e ogni altra iniziativa di preminente interesse regionale favorendo l'integrazione delle attività educative con quelle culturali.
2. La Regione, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nell'ambito del territorio regionale, sostiene, in particolare, gli interventi volti a:
 - a) recuperare e valorizzare l'arte antica e contemporanea della Lombardia, le identità culturali, le manifestazioni storiche, le tradizioni popolari e linguistiche delle civiltà e comunità lombarde;
 - b) valorizzare la storia sociale, le identità del territorio lombardo, con particolare attenzione alle ricorrenze di avvenimenti storici e culturali e di celebrazioni di personaggi illustri;
 - c) partecipare a programmi e scambi culturali interregionali, macroregionali, nazionali e internazionali e a progetti e iniziative per la conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale lombardo anche in ambito internazionale, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche e gli istituti italiani di cultura;
 - d) comunicare e divulgare le attività culturali più rilevanti presenti in Lombardia, anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali;
 - e) promuovere la creatività artistica e letteraria, l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove forme di fruizione degli eventi e di coinvolgimento del pubblico, anche in contesti non usuali;
 - f) promuovere attività per incrementare e diversificare la domanda di cultura da parte del pubblico;
 - g) promuovere la cultura come modalità terapeutica e di miglioramento del benessere sociale;
 - h) valorizzare il volontariato in ambito culturale;
 - i) incrementare la partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale.

Art. 27

(Innovazione culturale)

1. La Regione promuove l'innovazione culturale, la fruizione dei linguaggi della contemporaneità e le iniziative finalizzate alla fruizione dell'arte contemporanea, assicurando il pluralismo dell'offerta culturale.

Art. 28

(Integrazione europea)

1. La Regione promuove accordi e altre forme di collaborazione con realtà internazionali, nazionali, regionali o locali, con l'Unione europea, nonché con altri Stati interessati da specifiche intese, volti a rafforzare i legami culturali e l'internazionalizzazione dell'offerta culturale lombarda.
2. In particolare la Regione può sostenere:
 - a) progetti che mirano a sviluppare scambi culturali;
 - b) progetti promossi da partenariati e reti sovra comunali, interregionali e internazionali;
 - c) iniziative strutturali e strumenti di accompagnamento degli operatori lombardi per l'utilizzo dei fondi comunitari e la partecipazione ai progetti europei anche su programmi a gestione diretta.

Art. 29

(Imprese culturali e creative)

1. La Regione promuove il ruolo economico del settore culturale, attraverso:

- a) lo sviluppo dell'imprenditorialità culturale e creativa, in particolare giovanile;
- b) la concessione di agevolazioni e incentivi ai soggetti che in modo non occasionale promuovono l'occupazione dei giovani nel settore;
- c) accordi con università, accademie, conservatori, scuole e istituti di formazione per un'alta qualificazione delle professionalità del settore.

Art. 30

(Nuove generazioni)

1. La Regione favorisce la più ampia fruizione e produzione di cultura da parte dei giovani attraverso il sostegno a progetti, iniziative, manifestazioni, rassegne, laboratori realizzati in collaborazione con soggetti pubblici e privati qualificati che operano nel settore, con particolare attenzione alle scuole.
2. La Regione promuove la realizzazione delle residenze per artisti.

Art. 31

(Diffusione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale ed europea, promuove la registrazione degli elementi simbolici del patrimonio culturale regionale, anche al fine di valorizzarne la conoscenza e contrastarne l'indebito sfruttamento.
2. La Regione promuove interventi, anche didattici e di sensibilizzazione, per favorire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale connessi alla fruizione dei beni e delle attività culturali e dello spettacolo, anche in occasione di manifestazioni o eventi espositivi.

TITOLO VI

SPETTACOLO

Art. 32

(Spettacolo dal vivo)

1. La Regione, nell'ambito dello spettacolo dal vivo, promuove lo sviluppo di attività professionali di danza, musica e teatro in tutti i loro generi e manifestazioni, attraverso il sostegno alla produzione, alla distribuzione e alla circuitazione degli spettacoli, con particolare riferimento ai soggetti produttivi e distributivi, sia pubblici sia privati, che realizzino con continuità progetti artistici di qualità.

Art. 33

(Attività cinematografiche e audiovisive)

1. La Regione promuove e valorizza le attività cinematografiche e audiovisive considerandole patrimonio culturale e strumento di comunicazione. In particolare sostiene:
 - a) i festival, le rassegne, i circuiti e altre iniziative di promozione della cultura cinematografica, compresa la distribuzione di film di qualità con particolare riguardo ai circuiti di cinema d'essai;
 - b) la produzione, con particolare riguardo ai soggetti operanti in Lombardia, e la sua localizzazione sul territorio lombardo;
 - c) l'acquisizione, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;

- d) le attività cinematografiche e audiovisive di documentazione del patrimonio storico - artistico e paesaggistico della Lombardia, anche in un'ottica di promozione del cineturismo;
- e) la promozione e il coordinamento delle attività di ricerca, sperimentazione, formazione, perfezionamento e aggiornamento nel settore cinematografico e audiovisivo.

Art. 34

(Sale destinate ad attività di spettacolo)

1. La Regione sostiene la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico di sale e altre strutture destinate ad attività di spettacolo.
2. Le sale e arene cinematografiche, qualora realizzate nei centri urbani in complessi che prevedano la presenza di spazi per attività culturali, formative e ricreative, sono attrezzature di interesse generale. Ad esse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 90 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).

TITOLO VII

PROCEDIMENTI E STRUMENTI ATTUATIVI DEGLI INTERVENTI

Art. 35

(Modalità del sostegno finanziario regionale)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione provvede mediante:
 - a) convenzioni;
 - b) bandi e procedure di evidenza pubblica;
 - c) accordi e protocolli;
 - d) partecipazione a programmi e progetti interregionali, macroregionali, comunitari e internazionali.
2. Le forme di contribuzione e di agevolazione finanziaria per i beneficiari della presente legge possono consistere in:
 - a) contributi in conto capitale;
 - b) contributi in conto corrente;
 - c) finanziamento agevolato tramite fondo di rotazione;
 - d) concessioni di garanzie tramite fondo di garanzia.

Art. 36

(Destinatari dei finanziamenti)

1. I destinatari dei finanziamenti e dei contributi previsti dalla presente legge sono:
 - a) enti locali singoli o associati, enti e istituzioni ecclesiastiche, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipino enti locali, soggetti privati aventi la disponibilità dei beni culturali;
 - b) enti, associazioni e fondazioni, e altri soggetti che operino in ambito culturale senza fine di lucro;
 - c) imprese del settore culturale, creativo e dello spettacolo;
 - d) istituzioni culturali di interesse regionale, nonché università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, conservatori e istituzioni culturali di interesse nazionale con sede nella Regione.



Art. 37

(Progetti integrati della cultura)

1. La Regione promuove la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali che richiedono il coordinamento tra soggetti pubblici e privati, attraverso i progetti integrati della cultura. **(29)**

2. I progetti integrati della cultura sono finalizzati ad attuare interventi di promozione del territorio, del patrimonio culturale, di attività ed eventi culturali integrati con le politiche regionali di sviluppo economico, tutela ambientale, attrattività e welfare. **(30)**
3. Il contenuto dei progetti è definito in base alle priorità stabilite dal programma triennale per la cultura. **(31)**
4. **(32)**

Art. 37 bis

(Censimento delle scuole di musica e dell'offerta formativa musicale)**(33)**

1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle scuole di musica e di enti pubblici o privati che offrono formazione musicale esistenti sul territorio lombardo, quale strumento di ricognizione e monitoraggio, a supporto della programmazione di settore. Nell'elenco confluiscono dati e informazioni sulle strutture raccolti e aggiornati, anche con la collaborazione degli enti locali, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 38

(Sistemi informativi culturali)

1. La Regione promuove la conoscenza, la catalogazione, la valorizzazione e la comunicazione, anche attraverso i social media, del patrimonio culturale presente nel proprio territorio. A tal fine sostiene la realizzazione, l'applicazione e la diffusione di sistemi informativi in conformità agli standard di catalogazione e comunicazione adottati a livello nazionale.
2. La Regione promuove la pubblicazione in rete di dati, documenti e risorse digitali relative al proprio patrimonio culturale e alle attività, sistemi e servizi culturali presenti sul proprio territorio, promuovendo l'interoperabilità e la cooperazione tra sistemi informativi diversi e contribuendo alla semplificazione della fruibilità e al miglioramento della qualità dei contenuti e delle informazioni, anche in collaborazione con l'osservatorio culturale di cui all'articolo 44.

Art. 39

(Ricerca applicata alla valorizzazione del patrimonio culturale)

1. La Regione sostiene e incentiva la ricerca applicata alla valorizzazione del patrimonio culturale, in collaborazione con università, istituti di ricerca ed enti del sistema regionale, promuovendo la cooperazione con gli istituti e luoghi della cultura.
2. La Regione sostiene in particolare la ricerca storica, finalizzata alla conoscenza e valorizzazione della propria identità territoriale, anche con la collaborazione delle società storiche locali e delle associazioni a esse assimilabili, favorendone l'aggregazione in reti e sistemi e promuovendone l'attività editoriale, la valorizzazione dei patrimoni librari, archivistici e artistici, anche mediante la costituzione di un apposito registro.



Art. 40(34)

Art. 41**(Clausola valutativa)**

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati ottenuti in termini di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, e sviluppo del settore della cultura. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi dell'Osservatorio di cui all'articolo 44, trasmette al Consiglio regionale ogni due anni, entro il 30 giugno, una relazione che descrive e documenta: **(35)**

- a) lo stato di attuazione del programma triennale e dei progetti integrati della cultura specificando interventi realizzati, risorse stanziare e utilizzate, soggetti coinvolti, beneficiari raggiunti e loro caratteristiche; **(36)**
- b) il grado di raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione;
- c) le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte;
- d) **(37)**
- e) i risultati conseguiti secondo specifici temi e quesiti che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale, tenuto conto di eventuali proposte pervenute dalla competente commissione consiliare, può segnalare all'assessore competente.
- f) **(37)**

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

TITOLO VIII**DISPOSIZIONI FINANZIARIE****Art. 42****(Fondo per la cultura)**

1. Al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse destinate al finanziamento della presente legge il fondo per la cultura è costituito da:

- a) risorse di parte corrente destinate al finanziamento di progetti, iniziative e attività per la promozione e la valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali;
- b) risorse di parte corrente destinate alla partecipazione della Regione Lombardia alle attività degli enti lombardi partecipati;
- c) risorse in conto capitale destinate agli investimenti in campo culturale finalizzati a interventi di riqualificazione, conservazione, recupero, allestimento e valorizzazione relativi al patrimonio di valore ambientale, storico, architettonico, artistico, archeologico e agli istituti culturali, siti UNESCO, itinerari e percorsi culturali e a progetti di produzione cinematografica, nonché alla ristrutturazione e all'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo;
- d) risorse in conto capitale per il fondo di rotazione per la riqualificazione, il recupero e la conservazione del patrimonio artistico culturale e dello spettacolo, istituito ai sensi della presente legge, in sostituzione dei fondi di rotazione già operanti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2008, n. 21 (Norme in materia di spettacolo) e dell'articolo 4 bis della legge regionale 29 aprile 1995, n. 35 (Interventi della regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali);
- e) risorse in conto capitale per il fondo di garanzia istituito ai sensi della presente legge in sostituzione del fondo già operante ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 21/2008 finalizzato a facilitare l'accesso al credito dei soggetti che operano nel settore dello spettacolo e delle imprese culturali creative.

2. Le modalità di riparto del fondo sono definite negli strumenti di programmazione di cui all'articolo 9.

3. Il fondo può essere incrementato da risorse pubbliche e private derivanti da assegnazioni comunitarie, statali e regionali, contributi, elargizioni di denaro, donazioni, lasciti e ogni altro tipo di entrata.

4. La Regione promuove la diffusione e l'utilizzo di piattaforme informatiche presso le quali i cittadini e le imprese possono sostenere finanziariamente le attività e i progetti regionali, nonché quelli proposti dai soggetti di cui all'articolo 36.
5. La Regione incentiva la stipula di contratti di sponsorizzazione per la valorizzazione di beni, il sostegno di eventi e manifestazioni culturali.
6. Le risorse regionali destinate ad alimentare il fondo sono allocate a bilancio come indicato all'articolo 43.

Art. 43

(Norma finanziaria)

1. Per le spese relative ai beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico archeologico, paesaggistico, archivistico, bibliografico e documentario di cui agli articoli 12, 17, 18, 19, 22 e 23 e all'articolo 42, comma 1, lettera c), della presente legge, quantificate in euro 1.076.914,00 nel 2016, in euro 40.000,00 rispettivamente per il 2017 e il 2018, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali' rispettivamente per euro 334.000,00 al programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e per euro 742.914,00 al programma 1 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.
2. Al fine di garantire gli investimenti in campo culturale di cui all'articolo 42, comma 1, lettera c), e per assicurare una maggiore coerenza della spesa di cui al comma 1 con le competenze dei programmi individuati all'interno della missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali' dall'allegato 14/2 del d.lgs. 118/2011, come integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), 'Glossario delle missioni e dei programmi', è autorizzato lo spostamento delle risorse pari a euro 150.000,00 nel 2016 e a euro 40.000,00 rispettivamente per il 2017 e il 2018, dal programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' al programma 1 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' della missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.
3. Alle spese in conto capitale per gli interventi di riqualificazione, recupero e conservazione del patrimonio artistico, culturale e dello spettacolo di cui agli articoli 12 e 34 della presente legge, per l'anno 2016 valutate in euro 3.700.000,00 si fa fronte con le risorse del 'Fondo di rotazione per la riqualificazione, recupero e conservazione del patrimonio artistico culturale e dello spettacolo della Lombardia' di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 42, istituito alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.
4. Per le spese di natura corrente derivanti dall'attuazione degli articoli dal 13 al 34 della presente legge, quantificate in euro 8.638.468,50 nel 2016, in euro 5.965.250,00 nel 2017 e in euro 5.790.250,00 nel 2018, destinate ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera a), alla promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali, si provvede rispettivamente: **(38)**
 - a) nel 2016 per euro 8.438.468,50 con le risorse regionali di cui alla missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 200.000,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", programma 1 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" - Titolo 1

“Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018;

b) nel 2017 per euro 5.890.250,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 75.000,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, programma 1 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018;

c) nel 2018 per euro 5.740.250,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 50.000,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, programma 1 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.

5. Alle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 24 e 25 della presente legge si provvede mediante aumento di euro 50.000,00 per gli anni 2016 ed euro 150.000,00 per gli anni 2017 e 2018, risorse di cui alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' e contestuale riduzione del medesimo importo delle risorse di cui alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 1 del Bilancio di previsione 2016-2018. Per gli anni successivi al 2018 si provvederà con legge di bilancio alla necessaria copertura.

6. Per le spese di natura corrente per la partecipazione della Regione alle attività degli enti lombardi partecipati, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, quantificate in euro 5.500.191,00 nel 2016, in euro 1.190.010,00 nel 2017 e in euro 1.050.010,00 nel 2018, si provvede rispettivamente: **(39)**

a) nel 2016 per euro 5.799.791,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 180.400,00 con le risorse regionali di cui alla missione 1 “Servizi istituzionali”, programma 11 “Altri servizi generali” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018;

b) nel 2017 per euro 1.090.010,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 100.000,00, con le risorse regionali di cui alla missione 1 “Servizi istituzionali”, programma 11 “Altri servizi generali” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018;

c) nel 2018 per euro 950.010,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 100.000,00, con le risorse regionali di cui alla missione 1 “Servizi istituzionali”, programma 11 “Altri servizi generali” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.

7. A decorrere dall'esercizio successivo al 2016 per le spese di cui ai commi 4 e 6, allocate rispettivamente alla missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, programma 1 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” - Titolo 1 “Spese correnti” e missione 1 “Servizi istituzionali”, programma 11 “Altri servizi generali” - Titolo 1 “Spese correnti”, è autorizzato lo spostamento alla missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 1 “Spese correnti”; le spese complessivamente indicate dai commi 4 e 6 sono rideterminabili con legge annuale di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011. **(40)**

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 44

(Osservatorio culturale)

1. Le funzioni dell'osservatorio culturale di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 (Interventi per attività di promozione educativa e culturale) gestite da Eupolis alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a essere svolte dallo stesso ente.

Art. 45 (Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) legge regionale 12 luglio 1974, n. 29 (Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale);**(41)**
 - b) legge regionale 13 luglio 1984, n. 37 (Contributo annuale della Regione Lombardia all'istituto per la scienza dell'amministrazione pubblica);**(42)**
 - c) legge regionale 6 agosto 1984, n. 39 (Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico);**(43)**
 - d) legge regionale 20 aprile 1985, n. 29 (Contributo annuale della Regione Lombardia all'istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione);**(44)**
 - e) legge regionale 14 dicembre 1985, n. 81 (Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale);**(45)**
 - f) legge regionale 22 dicembre 1989, n. 75 (Interventi per il recupero, per la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e di complessi storici, monumentali e museali in genere);**(46)**
 - g) legge regionale 20 luglio 1991, n. 13 (Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di informazione della Regione Lombardia);**(47)**
 - h) legge regionale 19 dicembre 1991, n. 39 (Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani);**(48)**
 - i) legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 (Interventi per attività di promozione educativa e culturale);**(49)**
 - j) legge regionale 29 aprile 1995, n. 35 (Interventi della Regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali);**(50)**
 - k) commi da 130 a 148 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 50);**(51)**
 - l) legge regionale 7 febbraio 2000, n. 6 (Interventi regionali per la promozione dell'iniziativa europea);**(52)**
 - m) legge regionale 12 luglio 2007, n. 13 (Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici);**(53)**
 - n) legge regionale 30 luglio 2008, n. 21 (Norme in materia di spettacolo);**(54)**
 - o) legge regionale 23 ottobre 2008, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale);**(55)**
 - p) legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 (Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia);**(56)**
 - q) legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1 (Sostegno alle attività di studio e memoria sui fondamenti e lo sviluppo dell'assetto democratico della Repubblica);**(57)**
 - r) legge regionale 7 marzo 2011, n. 5 (Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia e valorizzazione del patrimonio storico risorgimentale in Lombardia);**(58)**
 - s) articolo 11 della legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione);**(59)**
 - t) legge regionale 31 luglio 2012, n. 16 (Valorizzazione dei reperti mobili e dei cimeli appartenenti a periodi storici diversi dalla prima guerra mondiale);**(60)**
 - u) articolo 2, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1986, n. 52 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1986 e al bilancio pluriennale 1986-1988 con modifiche di leggi regionali - Secondo provvedimento);**(61)**
 - v) articolo 4, commi 41 e 46, della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di promozione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure di programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' e successive modificazioni e integrazioni);**(62)**

- w) articolo 4 e 1 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario);(63)
- x) articolo 1, comma 19, della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale);(64)
- y) articolo 4, commi 11 e della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);(65)
- z) articolo 7, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2001, n. 14 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2006 a legislazione vigente e programmatico - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);(66)
- aa) articolo 7, comma 13, della legge regionale agosto 2004, n. 19 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);(67)
- bb) articolo 16 della legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione);(68)
- cc) legge regionale 25 febbraio 2014, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 'Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia').(69)

Art. 46

(Norme transitorie)

1. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio.
2. Gli organismi costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano la loro attività secondo le disposizioni vigenti alla data della loro costituzione.
3. Gli strumenti di programmazione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge restano efficaci fino alla data di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 9.

NOTE:

1. La lettera è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
2. La lettera è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. b) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
3. La lettera è stata sostituita dall'art. 14, comma 1, lett. c) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
4. La lettera è stata aggiunta dall'art. 14, comma 1, lett. d) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
5. La lettera è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. e) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
6. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. f) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
7. La rubrica è stata sostituita dall'art. 14, comma 1, lett. g) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
8. La rubrica è stata sostituita dall'art. 14, comma 1, lett. h) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
9. Il comma è stato sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. i) della l.r. 24 luglio 2024, n. 11.
10. La lettera è stata sostituita dall'art. 14, comma 1, lett. j) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
11. La lettera è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. k) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
12. La lettera è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. l) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
13. Il comma è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, lett. m) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
14. L'articolo è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, lett. n) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.

15. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. o) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
16. La lettera è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. p) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
17. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. q) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
18. Il comma è stato sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. r) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
19. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. q) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
20. Il comma è stato sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. s) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
21. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. t) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
22. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. u), numero 1) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11 e dall'art. 14, comma 1, lett. u), numero 2) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
23. La rubrica è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. v) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
24. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. w) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
25. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. x) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
26. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. y) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
27. La lettera è stata abrogata dall'art. 14, comma 1, lett. z) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
28. La rubrica è stata sostituita dall'art. 14, comma 1, lett. aa) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
29. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. bb) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
30. Il comma è stato sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. cc) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
31. Il comma è stato sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. dd) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
32. Il comma è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, lett. ee) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
33. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. ff) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
34. L'articolo è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, lett. gg) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
35. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. z) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3.
36. La lettera è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. hh) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
37. La lettera è stata abrogata dall'art. 14, comma 1, lett. ii) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
38. Il comma è stato sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. a) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 34.
39. Il comma è stato sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. b) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 34.
40. Il comma è stato sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. c) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 34.
41. Si rinvia alla l.r. 12 luglio 1974, n. 39, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
42. Si rinvia alla l.r. 13 luglio 1984, n. 37, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
43. Si rinvia alla l.r. 6 agosto 1984, n. 39, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
44. Si rinvia alla l.r. 20 aprile 1985, n. 29, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
45. Si rinvia alla l.r. 14 dicembre 1985, n. 81, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
46. Si rinvia alla l.r. 22 dicembre 1989, n. 75, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
47. Si rinvia alla l.r. 20 luglio 1991, n. 13, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
48. Si rinvia alla l.r. 19 dicembre 1991, n. 39, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
49. Si rinvia alla l.r. 26 febbraio 1993, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
50. Si rinvia alla l.r. 29 aprile 1995, n. 35, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
51. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
52. Si rinvia alla l.r. 7 febbraio 2000, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
53. Si rinvia alla l.r. 12 luglio 2007, n. 13, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
54. Si rinvia alla l.r. 30 luglio 2008, n. 21, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

55. Si rinvia alla l.r. 23 ottobre 2008, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
56. Si rinvia alla l.r. 14 novembre 2008, n. 28, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
57. Si rinvia alla l.r. 18 gennaio 2010, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
58. Si rinvia alla l.r. 7 marzo 2011, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
59. Si rinvia alla l.r. 18 aprile 2012, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
60. Si rinvia alla l.r. 31 luglio 2012, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
61. Si rinvia alla l.r. 12 settembre 1986, n. 52, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
62. Si rinvia alla l.r. 27 gennaio 1998, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
63. Si rinvia alla l.r. 22 gennaio 1999, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
64. Si rinvia alla l.r. 27 marzo 2000, n. 18, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
65. Si rinvia alla l.r. 3 aprile 2001, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
66. Si rinvia alla l.r. 13 agosto 2001, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
67. Si rinvia alla l.r. 3 agosto 2004, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
68. Si rinvia alla l.r. 18 aprile 2012, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
69. Si rinvia alla l.r. 25 febbraio 2014, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione

Lombardia

Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 27

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO CULTURALE, FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE, GESTIONE E FRUIZIONE DEI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI DELLA REGIONE BASILICATA

Bollettino Ufficiale n. 30 del 13 agosto 2015

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO con L.R. 4 marzo 2016, n. 5; L.R. 12 ottobre 2018, n. 29 e con L.R. 5 aprile 2024, n. 14.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Principi, oggetto e definizioni

Art. 1

Principi e finalità

1. La Regione Basilicata, in attuazione degli articoli 9, 117 e 118 della Costituzione, nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e della disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in seguito denominato "Codice", assicura la conservazione, la valorizzazione, la fruizione, la gestione e la promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale diffuso sul proprio territorio e presente negli istituti e luoghi della cultura.
2. La Regione promuove e sostiene la valorizzazione, la gestione e la fruizione del patrimonio culturale in quanto insieme di beni di primario valore etico, storico e sociale, rappresentativo di una insopprimibile consistenza ideale e civile perché matrice di identità e determinante strumento di sviluppo.
3. La Regione, con la presente legge, intende promuovere la fruizione collettiva della cultura al fine di garantire il diritto e l'accesso ai valori della conoscenza da parte dell'intera comunità regionale attraverso la partecipazione attiva dei cittadini; i valori di appartenenza identitaria alla vita della Regione e alla cultura dei luoghi; il valore pedagogico della cultura per innestare processi condivisi di responsabile protagonismo civico.
4. La Regione individua nella sussidiarietà, nella partecipazione, nel pluralismo e nella leale collaborazione i principi cui indirizzare e promuovere l'attività di enti e soggetti pubblici e privati che operano nel settore dei beni culturali.
5. La Regione, in concorso con i Comuni, con le unioni dei Comuni, con le comunità locali e con altri soggetti pubblici e privati promuove e favorisce la conservazione, la valorizzazione, la

fruizione, la gestione e la promozione del patrimonio materiale e immateriale presente sul proprio territorio.

Art. 2

Oggetto e Obiettivi

1. La Regione Basilicata assicura e sostiene la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale presente sul proprio territorio quali fattori imprescindibili di crescita civile, sociale ed economica anche al fine di garantire il diritto e l'accesso alla cultura da parte dell'intera comunità regionale.

[2. La Regione Basilicata promuove e favorisce la conservazione, la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali appartenenti agli enti locali o di interesse locale, ovvero appartenenti a soggetti privati. In particolare, provvede ad interventi diretti di salvaguardia e valorizzazione, assicurando la pubblica fruizione di musei, di biblioteche, di archivi, di collezioni, di raccolte di interesse artistico, storico, archeologico, demoetnoantropologico e naturalistico appartenenti agli enti locali o di interesse locale, ovvero appartenenti a soggetti privati, nonché gli ecomusei di iniziativa pubblica o privata per la conservazione e la valorizzazione di ambienti di vita tradizionale e dei dialetti locali.] (1)

3. In attuazione di quanto stabilito al comma precedente, la Regione Basilicata favorisce l'integrazione delle funzioni e dei compiti concernenti la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione dei beni culturali; attiva il coordinamento degli interventi anche in armonia con le politiche di governo del territorio e di tutela del paesaggio, dell'istruzione e della formazione, della ricerca e dell'innovazione, del turismo e dell'apertura ai mercati nazionali ed esteri; promuove l'organizzazione di un sistema regionale integrato di istituti e luoghi della cultura, nonché la qualità dei relativi servizi ed attività.

4. La Regione Basilicata, in concorso con le istituzioni, enti territoriali ed altri soggetti pubblici e privati titolari dei beni culturali, promuove e favorisce il recupero, la conservazione, la valorizzazione, la gestione e la pubblica fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale presente sul proprio territorio con l'obiettivo:

a) di concorrere al recupero, alla conservazione e tutela, alla valorizzazione e fruibilità di raccolte di interesse storico, artistico, tecnico- scientifico, archeologico, etnoantropologico e naturalistico;
b) di provvedere ad interventi, anche diretti, di valorizzazione e promozione dei beni culturali, ricadenti nel proprio territorio, per rafforzarne la pubblica fruizione;

[c) di provvedere ad interventi di salvaguardia e conservazione dei luoghi e degli istituti della cultura, ricadenti nel proprio territorio, assicurandone la pubblica fruizione d'intesa con le strutture periferiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo (MIBACT);] (2)

d) di promuovere percorsi di ricerca, itinerari e attività informative e didattiche, anche con l'apporto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, delle università, degli istituti di settore, degli enti di ricerca, delle fondazioni, delle associazioni, delle organizzazioni di volontariato o dei privati presenti sul territorio regionale, al fine del concorso alla conoscenza ed ad un'adeguata fruizione dell'intero patrimonio culturale regionale;

e) di concorrere alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio librario, documentario ed archivistico non statale;

- f) di favorire la diffusione della lettura innalzando i livelli della conoscenza e dell'informazione da parte della comunità regionale;
- g) di conservare e valorizzare il territorio attraverso la promozione di itinerari culturali, percorsi storici, archeologici, enogastronomici e di valorizzazione del paesaggio e attraverso la rievocazione degli eventi rilevanti della storia, del folklore e della religiosità regionale;
- h) di promuovere l'innovazione culturale prodotta dai linguaggi della contemporaneità, attraverso il sostegno alle attività riconosciute di elevata qualità.
5. La legge disciplina gli interventi della Regione e degli enti locali in materia di conservazione, valorizzazione, fruizione, gestione e promozione del complessivo patrimonio culturale, nel rispetto della ripartizione delle competenze in materia.
6. Gli interventi promossi con la presente legge perseguono:
- a) la promozione della conoscenza, la salvaguardia, la conservazione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale nell'ambito delle politiche di sviluppo della cultura, favorendo i bisogni di crescita culturale e di formazione continua;
- b) le azioni connesse a garantire e sostenere la gestione, la fruizione e la promozione del patrimonio culturale presente negli istituti e nei luoghi della cultura non statali;
- c) la promozione di metodi condivisi di programmazione integrata e partecipata ai fini dell'attivazione di modalità di gestione pubblico-privato del patrimonio culturale regionale;
- d) il sostegno alle forme attive di partecipazione conoscitiva della cittadinanza;
- e) il sostegno alle politiche di promozione della qualità del territorio e del turismo;
- f) il sostegno alle politiche della ricerca in collaborazione con l'Università, i centri e gli istituti di ricerca;
- g) l'innovazione nelle forme regionali, organizzative e gestionali preposte, mediante l'uso di metodologie scientifiche per la raccolta, la gestione, l'inventariazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, e nelle forme di diffusione della conoscenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e dello scambio di esperienze e buone pratiche;
- h) la qualificazione di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice, con particolare attenzione al rapporto tra archeologia e natura, proprio dei luoghi regionali, anche ai fini del consolidamento della loro migliore fruizione;
- i) la promozione di intese con le istituzioni religiose, nell'ambito della valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso di cui all'articolo 9 del Codice;
- j) la predisposizione, di intesa con l'Università, gli istituti di ricerca di alta qualificazione e le organizzazioni professionali, di percorsi di formazione che favoriscano l'occupazione giovanile qualificata nel campo dei beni culturali, della loro fruizione e gestione, nonché di formazione permanente del personale occupato nel settore dei beni culturali, in coerenza con la normativa nazionale vigente.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) tutela: l'esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la conservazione per fini di pubblica fruizione;
- b) salvaguardia: l'attività volta a assicurare la protezione dei beni culturali;
- c) conservazione: il mantenimento o il recupero della integrità del bene, sia sotto il profilo strettamente materiale che per gli aspetti attinenti all'identità culturale della cosa in sé considerata;
- d) valorizzazione: esercizio delle funzioni e disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso;
- e) fruizione: funzione diretta a favorire l'accessibilità e il godimento pubblico del patrimonio culturale per innalzare i livelli della conoscenza dei valori di cui tale patrimonio è portatore;
- f) gestione: il servizio proponente l'insieme delle forme e delle modalità di utilizzo pubblico del patrimonio culturale;
- g) promozione: attività complessa diretta a favorire, ad accrescere e a diffondere la conoscenza storica, valoriale ed educativa del patrimonio culturale;
- h) integrazione: la condivisione di conoscenze e la costruzione di percorsi ed azioni capaci di costruire relazioni stabili fra diversi soggetti e settori di intervento allo scopo di assicurare una sostenibile e più efficace valorizzazione del patrimonio culturale;
- i) sistema regionale dei beni culturali: area sistema che integra un processo di promozione e di crescita sostenibile alle dotazioni culturali, organizzate in un circuito permanente di strutture e di servizi funzionali a generare sviluppo economico e ad accrescere la riconoscibilità di un territorio.

Art. 4

Compiti della Regione per la promozione e la gestione del patrimonio culturale

1. La Regione valorizza la promozione e la gestione del patrimonio culturale in un sistema regionale integrato e accessibile dei beni e degli istituti culturali, di cui all'articolo 101 del Codice, assicurando la piena ed effettiva fruizione pubblica, anche mediante:

- a) le azioni di educazione e di comunicazione per rafforzare la valenza della cultura come elemento di costruzione-ricostruzione dell'identità locale e per elevare il tasso di consenso attivo e collettivo verso il patrimonio culturale del territorio;
- b) l'attivazione di una convinta azione pianificata che individui nel patrimonio culturale uno degli assi strategici del modello di sviluppo;

- c) le attività volte alla conoscenza del patrimonio culturale da valorizzare e da promuovere, favorendo lo studio, la ricerca e la diffusione dei risultati. A tal fine promuove, nell'ambito delle proprie funzioni, come specificate nella presente legge, la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento di carte tematiche georeferenziate integrate nel sistema informativo territoriale regionale con riguardo ai beni culturali e paesaggistici ed agli istituti di propria competenza, in collaborazione con le competenti Soprintendenze, Università, Enti di ricerca e altri enti istituzionali nazionali e/o sub-regionali. Per la produzione, lo scambio e l'utilizzo dei dati, si avvale di strumenti di coordinamento interno, individuati, come l'Osservatorio regionale del paesaggio, o individuabili, e degli strumenti di cooperazione interistituzionale, stimolando e sostenendo la creazione di sistemi a rete di dimensione regionale ed interregionale;
- d) l'impegno a promuovere la qualità complessiva del sistema regionale dei beni culturali, delle offerte e dei servizi culturali;
- e) gli interventi coordinati di valorizzazione e di promozione dei beni culturali con la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale;
- f) gli interventi diretti ad assicurare che la cultura sia produzione, scambio e diffusione e non già mero consumo;
- g) l'attivazione di risorse per la crescita professionale del personale impiegato nei luoghi della cultura e per il rafforzamento organizzativo di detti presidi culturali;
- h) l'attivazione e il potenziamento di sistemi integrati di offerta culturale, anche in un'ottica di distretto culturale, per legare alla valorizzazione del patrimonio culturale un circuito permanente di strutture e di servizi capaci di innalzare il livello di gestione, promozione e fruizione delle risorse culturali e delle altre risorse del territorio;
- i) adeguate condizioni di conservazione dei beni e dei relativi contesti, anche con riferimento al rispetto della normativa in materia di sicurezza;
- j) l'introduzione di misure atte a garantire la massima accessibilità;
- k) l'attivazione e il potenziamento di servizi di informazione, comunicazione e documentazione, finalizzati al libero e diffuso accesso alla conoscenza e alla cultura anche utilizzando tecnologie innovative;
- l) la collaborazione con istituzioni, imprese e centri culturali diffusi sul territorio e la promozione della partecipazione degli stessi alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo di attività e servizi connessi;
- m) una forte politica istituzionale per attivare la fecondità dei rapporti esterni rappresentati dagli scambi e dai gemellaggi;
- n) la promozione e il sostegno di iniziative scientifico-culturali ed editoriali (attività di studio e di ricerca, convegni, seminari, mostre, itinerari di visita di siti e luoghi storico-artistici e culturali particolarmente significativi);
- o) il sostegno alle attività di sviluppo e diffusione della lettura e della conoscenza del patrimonio culturale svolte da istituzioni pubbliche di ricerca, biblioteche e mediateche, musei e archivi.

2. La Regione, inoltre:

[a) svolge, a norma del comma 2 dell'articolo 5 del Codice, compiti di catalogazione e conservazione di manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato;] (3)

b) sostiene, a norma dei comma 1, 2 e 3 dell'art. 113 del Codice le attività e le strutture di valorizzazione, gestione e fruizione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata di riconosciuta rilevanza;

c) determina, in accordo con il quadro normativo di riferimento comunitario e statale e con il concorso degli organi statali, delle organizzazioni professionali e degli enti di ricerca, che hanno specifiche competenze in materia, gli standard minimi di qualità e la carta di qualità da assicurare nell'esercizio delle funzioni di conservazione, valorizzazione, gestione e promozione del patrimonio culturale degli istituti e dei luoghi della cultura, disciplinati dall'articolo 15 e ne verifica periodicamente la sussistenza;

d) assume come metodo la cooperazione e la coprogrammazione con le amministrazioni statali, con gli enti territoriali pubblici e privati e con soggetti privati interessati a favorire l'integrazione della cultura materiale e immateriale, nel territorio, compresa la gestione integrata del patrimonio culturale nell'ottica della più ampia e condivisa valorizzazione e promozione;

e) assicura il potenziamento dei servizi bibliotecari e archivistici di propria competenza, promuovendone l'integrazione anche con i servizi museali e il coordinamento ai fini della loro valorizzazione ed efficace, efficiente ed economica gestione;

f) garantisce la fruizione dei beni culturali e dei servizi bibliotecari e archivistici anche per soggetti con disabilità.

3. La Regione:

a) tutela e valorizza, a norma dell'art. 131 del Codice, il paesaggio come parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni, salvaguardando i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili;

b) informa, nell'esercizio di pubbliche funzioni, la propria attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche, rappresentando il paesaggio, la componente etico-culturale riferita anche alla forma di territorio;

c) tutela e promuove il paesaggio culturale nella sua accezione di prodotto sociale. Il paesaggio culturale, come bene ambientale e bene culturale, rappresenta l'evoluzione della società umana che ha agito nel tempo sotto l'influenza dell'ambiente naturale circostante e rende conto della stratificazione di forze sociali economiche e culturali, sia esterne che interne al bene ed alla comunità di riferimento;

d) promuove nell'esercizio della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, del paesaggio e dei suoi segni, reti coordinate e funzionali finalizzate alla tutela ed alla fruizione corretta del paesaggio culturale (urbano, rurale, produttivo, patrimonio immateriale), come pure alla conservazione e alla valorizzazione delle identità culturali e produttive locali, attraverso enti pubblici e privati ed in particolare attraverso i parchi letterari quali strumenti di promozione di turismo culturale legato strettamente al patrimonio immateriale e alla promozione di manifestazioni

finalizzate alla valorizzazione della letteratura orale e scritta, delle cerimonie, delle tradizioni imprenditoriali, artigianali ed enogastronomiche.

Capo II

SOGGETTI, FUNZIONI E COMPETENZE

Art. 5

Soggetti pubblici e privati del sistema regionale dei beni culturali

1. La Regione opera congiuntamente con gli enti locali, promuove e favorisce intese con lo Stato e con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, parchi letterari e fondazioni di interesse regionale, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, al fine di creare il sistema regionale integrato dei beni culturali.
2. La Regione definisce con lo Stato e con altri enti pubblici territoriali accordi per definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali, promuovendo altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione e gestione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati.
3. La Regione, ai sensi dell'art. 115 del Codice, elabora e stipula accordi con le amministrazioni statali, le Regioni, gli enti pubblici territoriali e privati interessati per regolare servizi strumentali comuni destinati alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici e servizi comuni e, tramite convenzioni, con le imprese culturali, le associazioni culturali o il volontariato.
4. La Regione, d'intesa con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, promuove gli accordi di valorizzazione previsti dal Codice e, in particolare, garantisce, con azioni di promozione e di sostegno, la creazione del polo museale regionale quale sistema integrato tra musei statali e non statali, sia pubblici, sia privati.
5. La Regione si impegna nell'attivazione del sistema regionale integrato dei beni culturali al quale concorrono i soggetti pubblici titolari delle funzioni relative ai beni, agli istituti e ai luoghi della cultura e i soggetti privati, singoli o associati, del settore, il cui ruolo sia riconosciuto secondo le modalità della presente legge.
6. La Regione favorisce persone fisiche o persone giuridiche proprietarie di qualificati e riconosciuti luoghi della cultura per sostenerne le relative azioni di valorizzazione, di promozione, di gestione e di fruizione.

Art. 6

Funzioni e compiti dei Comuni

1. I Comuni operano per la conoscenza e la conservazione del patrimonio storico-culturale, delle memorie e delle tradizioni riconducibili alla comunità regionale e alle singole comunità della Regione.
2. I Comuni concorrono alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale in collaborazione e in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale.

Essi provvedono:

- a) singolarmente o in maniera associata, alla gestione e alla valorizzazione delle attività e dei servizi culturali e turistici relativi agli istituti e ai luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati, favorendo la partecipazione di istituzioni, centri e associazioni culturali operanti sul territorio;
- b) alla cura e alla conservazione degli istituti e dei luoghi di cultura di loro titolarità o loro affidati, anche attraverso la realizzazione, per le aree e i parchi archeologici e i complessi monumentali, di interventi di prevenzione, manutenzione e restauro, secondo metodologie concordate con la Regione e con gli organi statali competenti;
- [c) per gli interventi di trasformazione delle aree individuate come parchi archeologici o zone di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice, a espletare le indagini di archeologia preventiva prima del rilascio dei titoli abilitativi edilizi;] (4)
- e) all'integrazione degli istituti e dei luoghi della cultura di loro titolarità o loro affidati nei sistemi museali, archivistici e bibliotecari;
- f) alla collaborazione con le istituzioni universitarie, con le associazioni culturali e sociali presenti sul territorio;
- g) alla stipula, d'intesa con la Regione, di accordi di valorizzazione sub-regionali e conseguenti piani strategici di sviluppo culturale previsti dall'articolo 112, comma 4, del Codice.

Art. 7

Cooperazione interistituzionale e forme di partecipazione

1. La Regione, al fine della valorizzazione dei beni culturali idonea alla loro migliore pubblica fruizione, promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione e programmazione relativi al patrimonio culturale, forme di cooperazione interistituzionale e di consultazione dei soggetti operanti nel settore favorendo la nascita di reti tematiche per la messa a sistema dei territori delle diverse aree regionali, per una partecipazione attiva delle comunità nella difesa e nella valorizzazione della propria cultura e del paesaggio di cui sono parte.
2. Per la formazione del sistema regionale dei beni culturali previsto dall'articolo 3, la Giunta regionale adotta atti di coordinamento, sottoscrive atti di intesa e stipula accordi con lo Stato e con enti pubblici territoriali, al fine di accrescere il livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni culturali, di definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, di elaborare azioni di sviluppo culturale nell'ambito degli strumenti di programmazione.
3. La Regione, inoltre, promuove forme di coordinamento con lo Stato, le istituzioni universitarie, gli istituti di ricerca, di studio e di documentazione, gli istituti scolastici e le associazioni operanti nel settore, in ambito regionale ed extraregionale, al fine di individuare progetti di interesse comune, di razionalizzare gli interventi e favorire l'uso integrato del patrimonio culturale e delle risorse finanziarie.
4. La Regione coopera con la Conferenza episcopale e con le autorità delle altre confessioni religiose, attraverso intese finalizzate alla valorizzazione e fruizione dei beni culturali d'ordine religioso di cui all'articolo 9 del Codice.

5. La Regione prevede la partecipazione dei soggetti privati a forme di valorizzazione, di promozione e di gestione dei beni culturali, assicurando il rispetto del principio di imparzialità e delle norme a tutela della concorrenza.

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE

Art. 8

Strumenti della programmazione regionale

1. La Regione ha compiti di programmazione relativamente agli interventi di valorizzazione, di promozione, di fruizione e gestione del patrimonio culturale da realizzare sul territorio. La programmazione si attua, secondo procedimenti definiti con provvedimento della Giunta regionale tesi a garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà, pluralismo, partecipazione e leale collaborazione, in armonia con:

- a) le strategie di sviluppo e di crescita del territorio, nonché di competitività delle imprese del settore culturale e turistico;
- b) la ricerca scientifica, lo studio, la classificazione, la conservazione del patrimonio culturale.

2. Costituiscono strumenti della programmazione regionale:

- a) il programma regionale triennale per il patrimonio culturale;
- b) il programma operativo annuale per il patrimonio culturale;
- c) i piani regionali di valorizzazione, di promozione, di gestione e di fruizione.

Art. 9

Programma regionale triennale per il patrimonio culturale

1. Il Consiglio regionale approva il Programma triennale per il patrimonio culturale coerentemente con le finalità e i principi della presente legge, nonché con gli obiettivi previsti dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, su proposta della Giunta e previo parere della competente Commissione consiliare, ogni tre anni ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio pluriennale.

2. A tal fine il Programma regionale comprende:

- a) il quadro conoscitivo d'insieme del patrimonio culturale oggetto della presente legge;
- b) gli obiettivi strategico-generalisti e le linee di indirizzo;
- c) gli obiettivi specifici per ciascun ambito territoriale e/o settore;
- d) il quadro di riferimento finanziario pluriennale e la quantificazione delle risorse attivabili ripartite per ciascun ambito settoriale territoriale, per interventi previsti dalla presente legge e per

fonti di finanziamento;

e) i piani regionali da promuovere e da sostenere nel triennio;

f) le modalità di raccordo con altri piani e programmi regionali e locali per gli aspetti di comune rilevanza;

g) i criteri e le modalità di realizzazione del sistema di monitoraggio, nonché gli indicatori per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni, nonché le procedure di controllo e di garanzia degli interventi finanziati.

Art. 10

Documento operativo annuale (7)

1. Il documento operativo annuale individua le priorità e le azioni attuative degli obiettivi del piano triennale di cui al precedente articolo, tenendo conto della pianificazione regionale e delle intese raggiunte nell'ambito delle individuate cooperazioni istituzionali e degli accordi definiti con soggetti pubblici e privati. Detto documento è approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio. (8)

2. Il Programma operativo contiene in particolare:

a) il riparto delle risorse da destinare ai singoli ambiti settoriali e ai progetti definiti;

b) i criteri e le modalità per la valutazione e la selezione dei progetti nonché per l'erogazione delle risorse assegnate;

c) l'individuazione delle azioni, degli interventi e dei progetti finanziati;

d) i vincoli di controllo e di garanzia per la corretta attuazione degli interventi e dei progetti finanziati.

3. Il documento operativo annuale definisce le procedure, ispirate ai principi di pubblicità e trasparenza, per la selezione dei progetti e delle richieste di finanziamento sulla base dei seguenti criteri preferenziali: (10)

a) qualità, innovatività e stato di avanzamento della progettazione;

b) livello di integrazione con i piani e i programmi coerenti con le azioni di cui al precedente art. 4;

c) sostenibilità nella fase di gestione degli interventi garantita anche da adeguate strutture organizzative e competenze professionali;

d) utilità sociale in relazione alla fruizione.

[4. Il programma operativo annuale è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio.] (9)

Art. 11

Piani regionali di valorizzazione, di promozione, di gestione e di fruizione

1. La Regione, con i piani regionali di valorizzazione, di promozione, di gestione e di fruizione, promuove la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e multiattoriali, che richiedono il coordinamento tra soggetti pubblici e privati.
2. I piani integrati di valorizzazione, di promozione, di gestione e di fruizione sono finalizzati ad attuare interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, considerato in relazione al contesto territoriale. Tali interventi favoriscono, altresì, lo sviluppo del sistema produttivo e l'individuazione di forme evolute di gestione delle risorse ambientali e culturali a livello territoriale.
3. Nell'ambito dei piani integrati di valorizzazione, di promozione, di gestione e di fruizione acquisiscono priorità le forme di gestione partecipata e condivisa attraverso l'utilizzazione di strumenti consensuali idonei a garantire rapporti di collaborazione e partenariato tra soggetti attuatori pubblici e privati e a corresponsabilizzare i diversi enti pubblici interessati.
4. La Regione, nella definizione del contenuto dei piani integrati di valorizzazione, di promozione, di gestione e di fruizione.:
 - a) l'integrazione fra beni e attività culturali, patrimonio ambientale e servizi sociali;
 - b) la più ampia partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, portatori di conoscenze, valori e interessi;
 - c) la razionalizzazione dell'offerta del patrimonio pubblico sul territorio;
 - d) la gestione attraverso un piano operativo idoneo a rendere pienamente fruibili i beni e a integrarli in un unico sistema territoriale di offerta.
5. Il contenuto dei piani è definito sulla base di proposte di valorizzazione e gestione integrata presentate dai partenariati territoriali interessati nell'ambito di una procedura valutativo - negoziale tra la Regione e i partenariati stessi, secondo criteri e modalità previsti dagli strumenti di programmazione regionale.
6. I piani integrati di valorizzazione, di promozione, di gestione e di fruizione indicano:
 - a) gli obiettivi generali e specifici della conoscenza, ricerca, tutela e valorizzazione che si intende perseguire in modo congiunto;
 - b) gli ambiti territoriali interessati e i beni culturali pubblici ed eventualmente privati coinvolti, oggetto di interventi di tutela, valorizzazione, gestione e fruizione;
 - c) l'organizzazione, i livelli di responsabilità e le modalità di gestione in forma partecipata;
 - d) le attività e i compiti dei singoli sottoscrittori della proposta di valorizzazione di cui al comma 2;
 - e) le risorse finanziarie, con la ripartizione delle stesse tra i singoli sottoscrittori della proposta;
 - f) gli strumenti di monitoraggio e valutazione.

Art. 12

Accordi di valorizzazione

1. In conformità con quanto previsto dagli articoli 5, 102 e 112 del Codice e in coerenza con obiettivi e criteri di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 9, la Regione promuove accordi di valorizzazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, con altre amministrazioni statali e altri enti pubblici territoriali.
2. Gli accordi di valorizzazione garantiscono forme di cooperazione fra gli enti per la definizione condivisa di strategie e obiettivi, la valorizzazione integrata dei beni localizzati sul territorio lucano di appartenenza dello Stato, della Regione e degli enti locali, il rafforzamento delle relazioni con il paesaggio e con i beni ambientali nonché con il sistema infrastrutturale e produttivo di riferimento.
3. Ai fini di una più efficace attuazione dei processi di valorizzazione integrata dei beni culturali previsti dal Codice, la Regione adotta strumenti di indirizzo, monitoraggio e valutazione.
4. I Piani strategici di sviluppo culturale di cui all'articolo 112, comma 4, del Codice sono elaborati, di norma, dagli enti locali e dagli altri soggetti proprietari e/o gestori di istituti e beni culturali e ambientali in coerenza con obiettivi e criteri di cui all'articolo 9, comma 2, lett. b), c) ed f).
5. I Piani strategici favoriscono la partecipazione dei soggetti privati, con o senza scopo di lucro, e in particolare di quelli proprietari o gestori dei beni. A questi soggetti possono essere affidate anche la promozione e l'elaborazione della proposta strategica, oltre che la sua attuazione.

Art. 13

Intesa istituzionale per la sede lucana della Scuola di Alta Formazione dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro

1. La Regione Basilicata collabora con il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, con l'Università e con gli Istituti di ricerca competenti per definire linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento e di formazione in materia di conservazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 42/2004.
2. Nel rispetto di tale collaborazione col MIBACT, la Regione Basilicata assicura e sostiene le attività didattiche e di ricerca della Scuola di alta formazione e di studio istituita nel territorio regionale, quale sede distaccata dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro.
3. La Regione Basilicata, al fine di intervenire nel restauro di opere di diversa tipologia, collabora con il MIBACT e l'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro per sostenere le attività di laboratorio e di formazione sul territorio regionale.
4. Gli interventi di cui al precedente comma 2 oltre ad essere finanziati direttamente, sono regolati da accordi di programmazione e cooperazione di cui al successivo art. 24, comma 1 e dai progetti di iniziativa regionale.
5. Il restauro costituisce ambito settoriale del Programma regionale triennale per il patrimonio culturale.

Art. 14

Osservatorio per il patrimonio culturale

1. E' istituito l'Osservatorio per il patrimonio culturale incardinato nell'ufficio competente al fine di monitorare, sorvegliare e indirizzare le politiche sulla valorizzazione, sulla fruizione e sulla gestione.

2. L'Osservatorio svolge funzioni di:

a) ricognizione, raccolta, e analisi delle informazioni statistiche sulla consistenza e ubicazione dei beni culturali, sulla domanda e offerta culturale, sul funzionamento e sul rispetto degli standard minimi di funzionamento e della carta della qualità dei luoghi della cultura beneficiari di pubblici finanziamenti e sulle dinamiche economiche e sociali legate alla produzione e al consumo culturale;

b) monitoraggio e vigilanza sul perseguimento degli obiettivi programmatici, sull'efficacia dell'intervento regionale e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche nel territorio regionale.

3. L'Osservatorio inoltre si pone quale luogo di coordinamento e incontro tra i soggetti pubblici e privati che operano nel settore della cultura e supporta la Regione Basilicata nei processi di definizione delle politiche settoriali e, in particolare, nella predisposizione dei Piani, nella definizione di standard di qualità dei servizi, nella predisposizione e attivazione di una carta dei servizi.

4. L'Osservatorio pubblica una relazione annuale sulla situazione dei settori della cultura nella regione.

5. Ciascun soggetto operante sul territorio regionale è tenuto a comunicare, tempestivamente e sistematicamente alla fine di ogni anno o su specifica richiesta, all'Osservatorio tutti i dati e le informazioni relative alle attività compiute. La Regione Basilicata può subordinare l'erogazione dei contributi all'assolvimento di tale compito.

6. Tale attività non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

7. L'Osservatorio, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto:

a) dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede o suo delegato;

b) dal Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Basilicata;

c) da due componenti dell'UNIBAS rappresentativi dei poli territoriali;

d) da un rappresentante dei comuni designato dall'ANCI regionale;

e) dal dirigente dell'ufficio competente;

f) da un rappresentante dell'Istituto per i beni archeologici e monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.);

A questi si aggiungono di volta in volta, per le materie di competenza:

- il rappresentante dei parchi letterari lucani;

- il rappresentante delle fondazioni lucane di interesse regionale e degli enti morali operanti sul territorio regionale che perseguono finalità in linea con la presente legge;
- il rappresentante del Polo museale della Basilicata;
- il rappresentante della Soprintendenza archeologica della Basilicata;
- il rappresentante della Soprintendenza belle arti e paesaggio della Basilicata;
- il rappresentante della Soprintendenza archivistica della Basilicata;
- il rappresentante della biblioteca nazionale della Basilicata con sede a Potenza;
- il rappresentante delle biblioteche degli enti locali;
- il rappresentante dell'Istituto di deputazione di storia patria;
- il rappresentante dell'Archivio di Stato di Potenza e di Matera;
- il direttore generale dell'Azienda di promozione turistica della Basilicata (APT).

8. L'Osservatorio si riunisce almeno tre volte l'anno.

9. I componenti restano in carica tre anni e non godono di indennità di carica, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Titolo III

ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA

Art. 15

Ambito di applicazione

1. Nel presente titolo si regolamentano gli istituti ed i luoghi di cultura che si configurano come beni culturali ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 42 del 2004. A tal fine, si intende per:

- a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
- b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
- c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;
- d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;

e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto.

f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, un'autonoma rilevanza artistica, storica o demoetnoantropologica.

2. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma precedente che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

3. Le strutture espositive e di consultazione nonché gli istituti e i luoghi di cui al comma 2 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico, espletano un servizio privato di utilità sociale.

4. Rientrano nella presente normativa gli istituti documentari di cui al successivo Titolo IV.

Art. 16

Diritti degli utenti

1. Gli istituti e i luoghi della cultura, nel rispetto della normativa vigente, garantiscono l'accesso agli utenti senza limitazioni derivanti dalle condizioni fisiche, sociali e culturali.

2. Salvo che per motivi previsti dalle norme, per esigenze di tutela e conservazione e per motivate esigenze organizzative, non possono essere posti divieti o limitazioni all'effettuazione di fotografie o videoriprese nei luoghi e istituti della cultura quando non siano finalizzate allo sfruttamento economico.

3. La consultazione dei documenti degli archivi e delle biblioteche, nonché il prestito del patrimonio delle biblioteche sono gratuiti e non possono essere limitati se non per i motivi previsti dalle norme, per esigenze di tutela e conservazione e per motivate esigenze organizzative.

Art. 17

Requisiti degli istituti e dei luoghi della cultura di rilevanza regionale

1. La Regione definisce i requisiti e i quantitativi dei servizi prestati dagli istituti e luoghi della cultura, di proprietà pubblica o privata, necessari per il riconoscimento della rilevanza regionale.

2. Per il raggiungimento dei servizi di cui al comma 1 e al fine di migliorare la risposta alle esigenze di informazione e di documentazione degli utenti, la Regione promuove e favorisce la gestione associata dei servizi fra gli enti locali.

3. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale sono definiti i requisiti e il procedimento per il riconoscimento della qualifica di istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale, considerando i seguenti fattori qualificanti:

a) valore storico, artistico e scientifico dei beni culturali o delle collezioni o dei patrimoni librari e documentali;

b) conservazione dei beni;

- c) loro fruizione;
- d) loro valorizzazione;
- e) qualificazione scientifica e professionale del personale addetto alla gestione.

4. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale assicurano il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) accessibilità, funzionalità e controllabilità delle strutture;
- b) sostenibilità e flessibilità gestionale nel tempo;
- c) integrazione tematica e territoriale nella gestione;
- d) riconoscibilità degli istituti e dei luoghi della cultura come fattori di promozione della conoscenza e di inclusione sociale.

5. Il regolamento può prevedere che i requisiti per il conseguimento della qualifica di istituto e luogo della cultura di rilevanza regionale siano raggiunti attraverso forme di cooperazione.

6. Il riconoscimento della qualifica di istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale costituisce criterio prioritario di selezione, a parità di altre condizioni, ai fini dell'ottenimento di contributi regionali.

Art. 18

Forme di gestione degli istituti e dei luoghi della cultura

1. Nel rispetto delle disposizioni del Codice, gli istituti e i luoghi della cultura sono gestiti adottando forme e sistemi di gestione adeguati alle caratteristiche dello specifico bene culturale.
2. La gestione prevede strumenti che assicurino ai cittadini, singoli o associati, e alla comunità scientifica forme di partecipazione e di fruizione alle attività fondamentali degli istituti e dei luoghi della cultura.
3. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 115 del Codice, l'organizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura può avvenire mediante gestione in forma diretta o in forma indiretta.
4. La scelta tra gestione diretta e indiretta è attuata mediante valutazione comparativa, considerando la sostenibilità economico-finanziaria, l'efficacia e gli obiettivi previamente definiti.
5. L'affidamento della gestione degli istituti e dei luoghi della cultura è effettuato, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa comunitaria e della normativa nazionale di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), e del Codice, a soggetti in possesso di requisiti tecnici, scientifici e professionali adeguati, in coerenza con gli appositi standard minimi regionali.
6. Ove non sia possibile procedere ai sensi dei commi che precedono e considerata la rilevanza non economica del servizio, la gestione può essere affidata a cooperative sociali, associazioni di

volontariato, associazioni di promozione sociale ed altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, individuate nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, che abbiano tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, che siano in possesso di requisiti tecnici, scientifici e professionali adeguati, in coerenza con gli appositi standard minimi regionali, che si impegnino all'utilizzo del bene anche per finalità formative ed educative e a condizione che impieghino personale qualificato professionalmente.

Titolo IV

DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA, VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE EDITORIALE E DEL PATRIMONIO LIBRARIO, DOCUMENTALE E FILMICO

Art. 19

Soprintendenza regionale ai beni librari. (5)

[1. E' istituita la Soprintendenza regionale ai beni librari, che esercita le competenze in materia di tutela sui manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, presenti sul proprio territorio secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 2 del Codice.

2. La Soprintendenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Codice, esercita le funzioni di tutela sui beni librari di proprietà non statale ed in particolare sui manoscritti, autografi carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe ed incisioni ed inoltre:

- a) garantisce la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di competenza, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 42/2004;
- b) esercita la segnalazione per la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 42/2004;
- c) esercita la prelazione nell'ipotesi prevista dall'art. 62, comma 3, del D. Lgs. n. 42/2004;
- d) in base a specifici accordi può regolare il prestito per mostre ed esposizioni che la vedano direttamente coinvolta.

3. La Giunta regionale individua la struttura regionale che esercita le funzioni di Soprintendenza regionale per i beni librari, definendone compiti e dotazione organica.]

Art. 20

Archivio storico regionale

1. Al fine di assicurare la salvaguardia del patrimonio archivistico della Regione è istituito l'Archivio storico regionale in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del Codice.

2. I criteri di funzionamento dell'archivio sono definiti dalla Giunta regionale.

3. La Regione Basilicata promuove azioni di salvaguardia dell'Archivio storico regionale in collaborazione con la Deputazione Lucana di storia patria.

Art. 21

Archivio della produzione editoriale regionale

1. E' istituito l'Archivio della produzione editoriale regionale, ai sensi della legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), e in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico).
2. L'Archivio di cui al comma 1 è costituito da una pluralità di centri di deposito sul territorio regionale, finalizzati a garantire la continuità delle collezioni e l'accesso del pubblico ai patrimoni documentari.
3. La Giunta regionale individua la struttura regionale a cui attribuire le funzioni di cui al presente articolo, definendone compiti e dotazione organica.

Art. 22

Patrimonio archivistico della "Cineteca lucana"

1. La Regione Basilicata promuove e sostiene azioni di salvaguardia, valorizzazione e di fruizione del patrimonio archivistico della Cineteca lucana in coerenza con le norme regionali in materia.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le azioni, i criteri e le risorse per garantire le finalità della presente normativa.

Art. 23

Attività della rete documentaria regionale

1. Il sistema documentario pubblico risponde al diritto di tutti gli individui a fruire di un servizio di informazione e documentazione efficiente e adeguato, indipendentemente da qualsiasi condizione o impedimento.
2. La rete documentaria regionale, costituita dalle biblioteche, dagli archivi, dai musei, dai centri di documentazione pubblici e privati e dagli istituti documentari presenti sul territorio, è finalizzata a creare, in raccordo con i sistemi documentari nazionali e internazionali, una rete integrata di servizi bibliografici, archivistici e documentari volta a preservare e valorizzare il patrimonio culturale, a promuovere la lettura e la diffusione della conoscenza, a soddisfare le esigenze informative e tecnologiche e a sostenere la formazione continua dei cittadini e degli utenti in generale.
3. Gli istituti di cui al comma 2, tramite la condivisione di procedure standard dei sistemi archivistici e biblioteconomici nazionali e internazionali, la catalogazione delle unità bibliografiche, l'ordinamento e l'inventariazione dei fondi archivistici, mettono a disposizione i documenti e le informazioni su qualsiasi supporto registrati favorendo la digitalizzazione dei documenti e la loro consultazione.
4. La disciplina della rete documentaria regionale, i requisiti che i diversi soggetti partecipanti devono possedere e le specifiche funzioni da espletare sono definiti con apposito provvedimento di Giunta regionale.

5. Gli enti locali partecipano alla costituzione della rete documentaria regionale sulla base dei requisiti e procedure stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale.

6. Alla rete regionale possono partecipare, oltre alle biblioteche, agli archivi e ai musei degli enti locali, gli altri istituti di cui al precedente art. 15, pubblici e privati, presenti nel territorio regionale.

Art. 24

Cooperazione

1. Le biblioteche pubbliche e gli archivi promuovono forme di coordinamento con scuole, università, musei e altri istituti e luoghi della cultura per lo svolgimento di attività finalizzate alla fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale.

2. Le biblioteche pubbliche e gli archivi sottoscrivono accordi reciproci finalizzati a favorire il prestito a livello regionale dei libri e dei documenti in possesso.

Art. 25

Reti documentarie locali

1. La rete documentaria locale costituisce la modalità di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari integrati, assicurando le necessarie competenze professionali e realizzando la condivisione delle risorse interne nonché la piena utilizzazione delle risorse esterne alla rete.

2. Gli enti locali provvedono alla costituzione della rete documentaria locale sulla base dei requisiti e procedure stabiliti con apposito provvedimento di Giunta regionale.

3. Alla rete locale possono partecipare, oltre alle biblioteche, agli archivi e ai musei degli enti locali, gli altri istituti di cui all'articolo 15, pubblici e privati, presenti nel territorio regionale. Possono partecipare alla rete locale i Comuni che, privi di propri istituti, intendano avvalersi dei servizi della rete locale.

4. I soggetti di cui al comma 3 individuano, per ciascuna rete documentaria locale, un istituto fra quelli aderenti quale responsabile del coordinamento dei servizi di rete, in coerenza con l'articolo 6, comma 2, lett. g), e con i requisiti e gli standard organizzativi e di servizio stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale e, in caso di mancato soddisfacimento di detti requisiti e standard, attribuendo il coordinamento ad un altro istituto fra quelli aderenti alla rete che li soddisfi.

5. I finanziamenti destinati alle reti locali sono assegnati dalla Regione agli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete previa comunicazione dei dati relativi ai servizi erogati.

Art. 25 bis

Parco Regionale della Musica (6)

1. E' istituito il Parco Regionale della Musica.

2. Il Parco Regionale della Musica è disciplinato da apposita Legge Regionale.

Titolo V

NORME FINALI

Art. 26

Regime transitorio

1. Per l'attuazione delle iniziative già programmate per l'anno 2014, si provvede con le risorse di cui alla Missione 05, Programma 02, stimate in euro cinquecentomila , per l'esercizio 2015.

Art. 27

Norma finanziaria

1. Agli oneri rivenienti dall'approvazione della presente legge, stimati complessivamente in euro 2.000.000,00, per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, si provvede con le risorse attestata sulla Missione 05, Programma 02.

2. Gli interventi di cui agli strumenti di programmazione previsti dall'articolo 8 della presente legge potranno essere cofinanziati con risorse statali e/o comunitarie, entro i limiti di compatibilità con i Programmi operativi.

Art. 28

Abrogazione di norme

1. E' abrogata la legge regionale 19 luglio 1974 n. 13.
2. E' abrogata la legge regionale 21 maggio 1980, n. 37.

Art. 29

Dichiarazione d'urgenza - Pubblicazione

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

NOTE

- (1) comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 4 marzo 2016, n. 5;
- (2) lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 4 marzo 2016, n. 5;
- (3) lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 4 marzo 2016, n. 5;
- (4) lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 4 marzo 2016, n. 5;
- (5) articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 4 marzo 2016, n. 5;
- (6) articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 12 ottobre 2018, n. 29.
- (7) rubrica così sostituita dall'art. 4, comma 1, L.R. 5 aprile 2024, n. 14;

(8) comma così sostituito, dall'art. 4, comma 2, L.R. 5 aprile 2024, n. 14. Il testo precedente era così formulato: *“1. Il Programma operativo annuale individua le priorità e le azioni attuative degli obiettivi del piano triennale di cui al precedente articolo, tenendo conto della pianificazione regionale e delle intese raggiunte nell'ambito delle individuate cooperazioni istituzionali e degli accordi definiti con soggetti pubblici e privati.”*;

(9) comma abrogato dall'art.4, comma 3, L.R. 5 aprile 2024, n. 14;

(10) parole sostituite dall'art. 4, comma 4, L.R. 5 aprile 2024, n. 14.